SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 5 maggio 2017 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22/L

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. **56.**

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017, n. **57**.

Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45 e 46, lettere *c)* e *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 6, comma 4-*bis*;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150»;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata «ANPAL», e, in particolare, l'articolo 4, comma 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, che individua i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Istituto di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e successive modificazioni, all'ANPAL;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» , e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, che ha modificato la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP);

Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2016 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 giugno 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Art. 1.
Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

Art. 2.
Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) un Segretariato generale;

b) otto direzioni generali;

c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché per quelli di cui al successivo articolo 3, comma 6, del presente decreto;

d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

e) cinquanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sei presso il Segretariato generale e trentasette presso le direzioni generali.

Art. 3.
Segretariato generale

1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico è attribuito con le modalità previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare:

a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità;

b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale;

c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione;

d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della *performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;

e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), già Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informati-

vi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;

g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;

h) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nonché di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'INAPP;

i) esprime parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero;

l) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti;

m) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attività del Ministero in materia di politiche internazionali nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) coordina le attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero;

o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

p) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali;

r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero.

3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 avvalendosi, altresì, di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate.

5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

6. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato generale al fine di svolgere la propria funzione, in raccordo con il segretario generale, su tutta l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Svolge i suoi compiti con il supporto di una delle unità di personale dirigenziale di livello non generale incardinate presso il Segretariato generale, assicurando inoltre:

a) lo svolgimento delle attività di *audit* interno orientate al miglioramento della gestione e al contenimento del rischio di corruzione (*risk management*);

b) la predisposizione, la verifica dell'efficace attuazione e il monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nell'ambito dell'amministrazione e della relativa sezione dedicata alla trasparenza, curando, in particolare, la mappatura delle aree di rischio e dei procedimenti, nonché l'aggiornamento degli standard di qualità dei servizi offerti agli utenti;

c) le funzioni dell'autorità di audit dei Fondi europei (Fondo sociale europeo - FSE, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG e Fondo di aiuti europei agli indigenti - FEAD), al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione.

Art. 4.

Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione, e la promozione del benessere organizzativo;

b) cura la logistica delle sedi nonché la gestione delle relative spese di locazione;

c) coordina l'attività di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero;

d) coordina le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;

e) cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione conformemente al disposto dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, nell'ambito di apposita struttura divisionale organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;

f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza;

g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della *performance* dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;

h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;

i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;

l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonché dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilità amministrativa;

m) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici dell'amministrazione e attua le relative procedure;

n) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni non informatici;

o) cura l'attività contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione non assegnate ad altri centri di responsabilità amministrativa;

p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;

q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 5.

Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'attività di progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché la produzione editoriale dell'amministrazione;

c) cura le relazioni con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese;

d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione;

e) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema;

g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale;

h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici;

i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero;

l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici;

m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento;

n) è responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione;

o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia;

p) cura lo svolgimento di attività volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici;

q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di *e-government*;

r) gestisce l'ufficio del consegnatario dei beni informatici;

s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonché degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati;

t) gestisce il Centro servizi informatici;

u) coordina lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;

v) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative;

z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

2. Il direttore generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione è responsabile dei sistemi informativi anche per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale.

Art. 6.

Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;

b) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;

d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;

e) svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;

f) svolge attività di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunità, promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attività della Consigliera nazionale di parità, delle consigliere e dei consiglieri di parità e del Comitato nazionale di parità e pari opportunità;

g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalità previste dalla normativa in vigore;

h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive);

i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;

l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;

m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle università abilitate alla certificazione e svolge attività di monitoraggio sulle attività delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;

n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;

o) cura la relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada;

p) presiede e gestisce la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro;

q) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti, concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

r) assicura il supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;

s) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;

t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;

v) cura la gestione del diritto di interpello.

Art. 7.

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

b) svolge attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano;

c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità e dei relativi aspetti contributivi;

f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;

g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-*ter*, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;

i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015;

l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;

m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;

n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;

o) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale;

p) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;

q) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

r) svolge l'attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;

s) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali;

t) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;

u) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);

v) definisce i livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Art. 8.

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5;

b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.;

e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;

f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici;

g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;

h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;

i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.;

l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonché, per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;

m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:

1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale;

2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;

3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilità finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;

4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilità nonché l'approvazione delle relative delibere;

5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilità delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;

6) il controllo sull'attività di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;

n) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;

o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

p) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;

q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 9.

Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidità;

b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;

c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;

d) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. Attua il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e della misura nazionale di contrasto alla povertà ivi prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Svolge attività di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma «carta acquisti»;

e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità;

f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

g) promuove e monitora le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità;

i) cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite ad ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

l) cura l'attuazione del Casellario dell'assistenza e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;

m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;

n) svolge attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;

o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 10.

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione;

b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;

c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri;

d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo;

e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie;

f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;

g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente;

h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e comunitari;

i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;

m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonché delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;

n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *m)*, le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Art. 11.

Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) promuove, sviluppa e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali per favorire la crescita di un *welfare* condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli enti locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca;

b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore;

d) cura i rapporti e monitora - per la parte di propria competenza - le attività dei comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato e dei centri di servizio per il volontariato;

e) coordina le attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l'associazionismo, Osservatorio nazionale per il volontariato);

f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - e all'imprenditoria sociale;

g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);

h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;

i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresì i rapporti con l'Agenzia delle entrate;

l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera *m)*.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 12.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono così determinate:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1^ fascia	12*
Dirigenti 2^ fascia	50
Terza Area	652
Seconda Area	433
Prima Area	22
Totale complessivo	1.169

* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali.

3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

Art. 13.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

Capo III

NORME DI ABROGAZIONE E FINALI

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.

2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 15.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150».

Art. 16.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità e efficienza.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 583

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Si riportano gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 45. *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».

«Art. 46. *(Aree funzionali)*. — 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a);

b);

c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».

— Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 6. *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998.))*. — 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4-*bis*. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universi-

tà e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Si riporta l'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, letteraf). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unità per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

— Si riporta l'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

— Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114:

«Art. 1. — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali. ".».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2008 (Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2009, n. 18.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.:

«Art. 17. *(Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*. — 1. Nella rubrica del capo II, la parola: "pagamenti" è sostituita dalla seguente: "trasferimenti".

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. *(Firma autenticata)*. — 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.".».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2013, n. 92.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 2014, n. 196.

— La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290.

— Si riporta l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.:

«Art. 10. *(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4 lettera *c)*, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.».

— Si riporta l'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.:

«11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *l)*, della legge n. 183 del 2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti

di cui al presente comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della finanza pubblica.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 (Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro) è stato pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 (Attribuzione di risorse alla Regione Campania, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2017, n. 38.

— Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo, n. 150 del 2015:

«Art. 10. *(Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di euro centomila a decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.

2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

3-*bis*. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.».

— Si riporta l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2016, n. 235:

«Art. 4. *(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2015)*. — 1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "*e)* le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12";

b) all'articolo 3, comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* definizione del concetto di offerta di lavoro congrua ai fini di cui all'articolo 25".

c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.";

d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.";

e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole "dei servizi per il lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18";

2) dopo la lettera *q)*, è aggiunta la seguente:

"q-*bis*) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

f) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.";

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.";

h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"d-*bis*) il Presidente dell'Istat o un suo delegato";

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato";

i) all'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";

l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "delle politiche attive" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche del lavoro";

2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1) alla lettera *c)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e all'articolo 26";

1.2) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

"*d)* in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.";

m) all'articolo 23, comma 5, la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

"*d)* l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25";

n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *d)*, della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.".».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo della legge n. 190 del 2012, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 19. *(Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998))*. — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone

esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'art. 2.

— Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

«Art.6. *(Il segretario generale)*. — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

— Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 10. *(Piano della* performance *e Relazione sulla* performance*)*. — 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera *d)*, redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della *performance* da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla *performance*" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. — 4.

5. In caso di mancata adozione del Piano della *performance* è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.».

— Si riporta l'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 10. *(Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori)*. — 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Lo statuto dell'ISFOL è approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.».

— Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, si vedano note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, si vedano alle premesse.

— Si riporta l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo 149 del 2015:

«2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».

— Per i riferimenti del decreto legislativo n. 150 del 2015, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:

«Art. 3. *(Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro)*. — 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:

a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;

b) modalità operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;

c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di autorità di gestione.».

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 14. *(Organismo indipendente di valutazione della* performance*)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla *performance* di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5.

6. La validazione della Relazione sulla *performance* di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

— Per i riferimenti della citata legge n. 190 del 2012, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato):

«Art. 3. *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'àmbito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'àmbito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'àmbito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 8. *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.».

— Si riporta l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*):

«7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«Art. 21. *(Unificazione delle Scuole di formazione)*. — 1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.».

Note all'art. 5:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Si riportano gli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:

«Art. 13. *(Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro)*. — 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico,

l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.

2-*bis*. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.».

«Art. 14. *(Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi)*. — 1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.

4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito:

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;

c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;

d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;

d-*bis*) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;

e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;

f) un rappresentante dell'AGID;

g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.

5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.».

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2000, n. 156.

— Si riporta l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

«Art. 18. *(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)*. — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-*bis*) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

— Si riporta l'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):

«Art. 1-*ter*. *(Fondo per lo sviluppo)*. — 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo15deldecreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI S.p.a.

4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo1, comma 2, deldecreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dallalegge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.».

— Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge10 dicembre 2014, n.183) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 7-*ter*, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«Art. 4. *(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro)*. — 1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fideiussione.

7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

7-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

7-*ter*. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.».

— Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:

«Art. 41. *(Contratti di solidarietà espansiva)*. — 1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

2-*bis*. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2.

3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.

3-*bis*. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio

2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.

4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che ciò sia espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro.

6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere depositati presso la direzione territoriale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro è demandata, altresì, la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.».

— Si riporta l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«Art. 118. *(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)*. — 1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimen-

to delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.».

— Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):

«Art. 12. *(Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito).* — 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.

6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-*bis* della legge 24 giugno 1997, n. 196.

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all' articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

8-*bis*. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

9-*bis*. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1994, n. 196.

— Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1996, n. 52, S.O.

Note all'art. 9:

— Si riporta l'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

«386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.».

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):

«Art. 1. *(Collocamento mirato)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi:

a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psicosociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;

d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;

e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro;

f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

— Si riporta l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:

«Art. 9. *(Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)*. — 1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:

a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;

d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;

e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;

f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;

g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;

h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;

n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

p)gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all'articolo 30;

q-*bis*) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 11:

— Si riporta l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento):

«23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della citata legge n. 400 del 1988, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 4 della citata legge n. 300 del 1999:

«Art.4. *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo 13.

17G00076

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 aprile 2017.

Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del TUOEL.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*quinquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare, nel limite massimo di 200 euro per abitante, esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

Visti, altresì, i commi 3 e 4, dello stesso art. 243-*quinquies*, con i quali è previsto che l'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del TUOEL e che il medesimo decreto ministeriale stabilisce, altresì, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione;

Viste le richieste presentate dalle Commissioni straordinarie dei comuni riportati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-*quinquies*, per il riconoscimento di un'anticipazione di cassa, nel limite massimo concedibile, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-*quinquies*;

Ritenuto dover stabilire con il presente decreto anche i criteri per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione richiesta, nei limiti della misura massima di 20 milioni di euro;

Considerata la popolazione residente al 31 dicembre 2015 nei comuni di cui all'allegato A, sulla base dei dati ISTAT ivi riportati;

Ritenuto di dover stabilire con il presente decreto, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, comma 3, del TUOEL, le modalità per la restituzione dell'anticipazione straordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Concessione anticipazione di cassa

1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, è concessa, ai sensi dell'art. 243-*quinquies*, un'anticipazione di cassa a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti di 20 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi locali indispensabili.

Art. 2.

Criteri e modalità per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente è determinata, nel limite massimo di 200 euro per abitante e nel limite di 20 milioni di euro annui, stabiliti dalla legge.

2. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi alla data del presente decreto e imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 3.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dagli enti richiedenti di cui all'allegato A del presente decreto, è restituita in dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo.

2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilità speciale relativa al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. In caso di mancata restituzione delle rate annuali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2017

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
BELGIORNO

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
FRANCO

ALLEGATO *A*

Articolo 243 quinquies - TUOEL

Codice Ente	Ente	Provincia	Abitanti	Importo riparto
4150200940	Trentola Ducenta	Caserta	n. 19.294	euro 3.858.800,00
5190550320	Corleone	Palermo	n. 11.234	euro 2.246.800,00
4150721370	Scafati	Salerno	n. 50.787	euro 10.157.400,00

17A03001

DECRETO 26 aprile 2017.

Certificazioni del rendiconto al bilancio 2016 delle amministrazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del citato decreto legislativo n. 118, a decorrere dal 2016 gli enti territoriali adottano i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visti i nuovi schemi di bilancio (c.d. «armonizzati») previsti dal citato art. 11, allegati al predetto decreto legislativo n. 118, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11, ed in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;

Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2016;

Visto l'art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, con cui sono sospesi, per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei comuni indicati negli allegati al suddetto decreto;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 229 che ne ha disposto l'abrogazione, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016;

Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la Regione Valle d'Aosta – nella quale vige una diversa disciplina contabile — ha indicato le sezioni (quadri) del certificato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato;

Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario

2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

Considerato, tuttavia, che, per effetto del disposto di cui all'art. 242, comma 2, del citato testo unico, gli enti locali, fino alla fissazione dei nuovi parametri, applicano quelli vigenti nell'anno precedente;

Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Ritenuto, altresì, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2016, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2017.

2. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.

3. I comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono tenuti a compilare e trasmettere per un periodo di dodici mesi decorrente, per ciascuno dei due gruppi di comuni, dalle date rispettivamente indicate nel primo periodo del comma 3, dell'art. 44 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 — la certificazione di rendiconto della gestione 2016.

4. Gli enti appartenenti alle regioni a statuto speciale che quest'anno adottano i nuovi principi contabili, nonchè alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre alla certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato») previsto dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118, anche la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. «tradizionale»), parimenti riportata in allegato al presente decreto;

5. Gli enti della Regione Valle d'Aosta, per la certificazione relativa allo schema di rendiconto della gestione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (c.d. «tradizionale»), sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) dei certificati di cui all'allegato tecnico. Inoltre, come per la certificazione suddetta anche per la certificazione relativa al nuovo schema del rendiconto della gestione (c.d. «armonizzato»), gli enti in questione non sono tenuti a compilare la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria.

Art. 2.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione dei certificati dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata completa di firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 3.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 31 maggio 2017, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello identificato con «X» per il certificato c.d. «armonizzato» ed «U» per il certificato c.d. «tradizionale» (quest'ultimo solo per gli enti tenuti al doppio invio), nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

3. Gli enti locali che trasmetteranno le due certificazioni dovranno procedere con invii separati, ognuno dei quali dovrà contenere il file firmato digitalmente ed il file info distinto per tipo modello certificato.

4. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 4.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 5.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 6.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2016, una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del predetto sito internet www.finanzalocale.interno.it/circ/deccon2016.html, nella quale vengono altresì pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.

Roma, 26 aprile 2017

Il direttore centrale: VERDE

Allegato tecnico

PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE/UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNI.

Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «8», «8-*bis*», «9», «9-*ter*», «9-*quater*», «10», «10-*bis*», «11», «12» e «12-*quater*».

Compilare:

i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro «8-*ter*» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8100;

8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

8109 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio;

8115, 8120, 8165, 8170, 8175, 8176, 8185, 8190, 8195;

il quadro «8-*quater*» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

8200, 8210, 8215;

8220 (indicare il dato corrispondente al punto «*III)* Debiti di parte corrente» della voce «*B)* Debiti» del passivo del conto del patrimonio);

8225, 8230, 8235, 8240;

8260 (sommare alla voce «Altri Debiti» il dato del punto «*II)* Debiti in c/capitale» della voce «*b)* Debiti» del passivo del conto del patrimonio);

8265 e 8270;

il quadro «9-*bis*»:

integralmente per la colonna «Risultato 2016»;

per le colonne «Risultato 2014» e «Risultato 2015», limitatamente ai codici 9050, 9055, 9060, 9070.

Non compilare i quadri «8-*quinquies*», «9-*quinquies*» e «12-*bis*».

Compilare i quadri sperimentali «S3» e «S3bis» ad eccezione delle colonne 5 e 6.

Compilare i quadri «13» e «14» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato B «Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario», in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

COMUNITÀ MONTANE/UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES

Compilare integralmente: i quadri «1», «2», «3», «7», «7-*bis*», «8», «8-*ter*», «8-*quater*», «9», «10», «11», «12» e «12-*ter*».

Compilare:

i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«personale»;

«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;

«trasferimenti»;

«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;

«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;

«totale»;

i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:

«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;

«trasferimenti di capitale»;

«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;

«concessione di crediti e anticipazioni»;

«totale»;

il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;

il quadro «7-*ter*» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7100;

7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

7110 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni immateriali» dell'attivo del conto del patrimonio);

7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;

il quadro «7-*quater*» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:

7170, 7180, 7185;

7190 (indicare il dato corrispondente al punto «*III)* Debiti di parte corrente» della voce «*B)* debiti» del passivo del conto del patrimonio);

7195, 7200, 7205, 7210;

7215 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «*II)* Debiti in c/capitale» della voce «*B)* debiti» del passivo del conto del patrimonio);

7220 e 7225;

il quadro «8-*bis*»:

integralmente per la colonna «Risultato 2016»;

per le colonne «Risultato 2014» e «Risultato 2015», limitatamente ai codici 8050, 8055, 8060, 8070.

Non compilare i quadri «7-*quinquies*» e «8-*quinquies*».

Compilare il quadro «13» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato C «Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario» in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

17A03000

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di difenoconazolo, sulla base del dossier A7402T di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/68/CE della Commissione del 1° luglio 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva difenoconazolo;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo decade il 31 dicembre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento SCORE 25 EC, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 5 novembre 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva difenoconazolo;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A7402T, svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento SCORE 25 EC;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla data di presentazione dell'istanza;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva difenoconazolo, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immessi sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva difenoconazolo ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A7402T di All. III fino al **31 Dicembre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 5 Novembre 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/68/CE della Commissione del 1 Luglio 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>8801</td><td>SCORE 25 EC</td><td>06/03/1996</td><td>Syngenta Italia S.p.A.</td><td>PERICOLO
H319-H304-H410; EUH401-EUH066, P102-P264-P270-P273-P280-P331-P301+P310-P305+P351+P338-P337+P313-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifiche di composizione
- Estensione all'officina di confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. –Cotignola (Ravenna)
- Estensione alle colture: melanzana (campo e serra), olivo (campo), broccolo (campo)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>13925</td><td>BOGARD</td><td>13/09/2007</td><td>Syngenta Italia S.p.A..</td><td>PERICOLO
H319-H304-H410; EUH401-EUH066, P102-P264-P270-P273-P280-P331-P301+P310-P305+P351+P338-P337+P313-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifiche di composizione
- Estensione all'officina di confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. –Cotignola (Ravenna)
- Estensione alle colture: melanzana (campo e serra), olivo (campo), broccolo (campo)</td></tr>
</table>

s.a. difenoconazolo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

<table>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>13926</td><td>SPONSOR</td><td>13/09/2007</td><td>Syngenta Italia S.p.A.</td><td>PERICOLO
H319-H304-H410; EUH401-EUH066, P102-P264-P270-P273-P280-P331-P301+P310-P305+P351+P338-P337+P313-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifiche di composizione
- Estensione all’officina di confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. –Cotignola (Ravenna)
- Estensione alle colture: melanzana (campo e serra), olivo (campo), broccolo (campo)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>15292</td><td>VERTIARO</td><td>29/12/2011</td><td>Syngenta Italia S.p.A.</td><td>PERICOLO
H319-H304-H410; EUH401-EUH066, P102-P264-P270-P273-P280-P331-P301+P310-P305+P351+P338-P337+P313-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifiche di composizione
- Estensione all’officina di confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. –Cotignola (Ravenna)
- Estensione alle colture: melanzana (campo e serra), olivo (campo), broccolo (campo)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>15293</td><td>BONECO</td><td>29/12/2011</td><td>Syngenta Italia S.p.A.</td><td>PERICOLO
H319-H304-H410; EUH401-EUH066, P102-P264-P270-P273-P280-P331-P301+P310-P305+P351+P338-P337+P313-P405-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifiche di composizione
- Estensione all’officina di confezionamento: S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. –Cotignola (Ravenna)
- Estensione alle colture: melanzana (campo e serra), olivo (campo), broccolo (campo)</td></tr>
</table>

s.a. difenoconazolo FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Score®25 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 8801 del 6.3.1996

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)

Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)

Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a:

Melo e Pero: 25 metri con applicazioni precoci e 15 metri con applicazioni tardive; Pesco: 30 metri; Olivo: 30 metri con applicazioni precoci e 20 metri con applicazioni tardive; Vite: 10 metri.

Per l'impiego su Patata, Asparago, Cetriolo (pieno campo), Pomodoro e Melanzana (pieno campo), Broccoli, Sedano (pieno campo), Cavolfiore, Carota, Finocchio rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri di cui 10 metri di fascia vegetata oppure rispettare una fascia vegetata di 12 metri utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 10-12 metri per barbabietola da zucchero oppure utilizzare misure di mitigazione che riducono del 60% il ruscellamento.

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante le attività lavorative da svolgere nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.

Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).

Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Score 25 EC è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi (*Cercospora beticola)*	20 - 30	0.2 - 0.3	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superfice del terreno
Melo, Pero	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)*, Oidio *(Podosphaera leucotricha)*.	15	0.225 (dose max 0,3)	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.
Asparago (pieno campo)	*Puccinia asparagi, Stemphylium spp.*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Carota, Cavolfiore (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (serra)				Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Patata	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0.5	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Pomodoro Melanzana (pieno campo e serra)	*Cladosporium spp.* *Alternaria spp* *Leveillula taurica* *Mycosphaerella spp.* *Septoria spp.* *Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)* Alternariosi *(Alternaria spp.)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura
Finocchio (pieno campo)	Ramularia *(Ramularia spp)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare
Rosa, Garofano (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca pannosa)* Ticchiolatura *(Marssonina spp.)* Ruggini *(Phragmidium tuberculatum, Uromyces caryophyllinus)*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot (*Guignardia bidwellii)* Oidio *(Erysiphe necator)*	20	0.2	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Pesco	Bolla *(Taphrina deformans)* Monilia *(Monilinia fructicola)*	30	0.3 - 0.45	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da apertura gemme
Olivo	Occhio di Pavone (*Cycloconium spp.)*	50	0.5	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Broccoli (pieno campo)	*Alternaria spp, Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp.*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 lt/ha per melo, pero e pesco, a 1000 l/ha per le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

Per volumi di irrorazione inferiori ai volumi di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di prodotto per ettaro.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per olivo; 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, carota, cavolfiore, sedano e broccoli: 7 giorni per pesco, pomodoro e melanzana in pieno campo; 3 giorni per cetriolo, finocchio, patata, pomodoro e melanzana in serra.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Score® 25 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.**

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 8801 del 6.3.1996

Partita n. vedi corpo della confezione *ml 10*

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 aprile 2016

Bogard®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13925 del 13.09.2007

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a:
Melo e Pero: 25 metri con applicazioni precoci e 15 metri con applicazioni tardive; Pesco: 30 metri; Olivo: 30 metri con applicazioni precoci e 20 metri con applicazioni tardive; Vite: 10 metri.
Per l'impiego su Patata, Asparago, Cetriolo (pieno campo), Pomodoro e Melanzana (pieno campo), Broccoli, Sedano (pieno campo), Cavolfiore, Carota, Finocchio rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri di cui 10 metri di fascia vegetata oppure rispettare una fascia vegetata di 12 metri utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 10-12 metri per barbabietola da zucchero oppure utilizzare misure di mitigazione che riducono del 60% il ruscellamento.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante le attività lavorative da svolgere nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Bogard è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi (*Cercospora beticola)*	20 - 30	0.2 - 0.3	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superfice del terreno
Melo, Pero	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)*, Oidio *(Podosphaera leucotricha)*.	15	0.225 (dose max 0,3)	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.
Asparago (pieno campo)	*Puccinia asparagi, Stemphylium spp.*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Carota, Cavolfiore (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (serra)				Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Patata	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0.5	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Pomodoro Melanzana (pieno campo e serra)	*Cladosporium spp.* *Alternaria spp* *Leveillula taurica* *Mycosphaerella spp.* *Septoria spp.* *Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)* Alternariosi *(Alternaria spp.)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura
Finocchio (pieno campo)	Ramularia *(Ramularia spp)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare
Rosa, Garofano (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca pannosa)* Ticchiolatura *(Marssonina spp.)* Ruggini *(Phragmidium tuberculatum, Uromyces caryophyllinus)*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot (*Guignardia bidwellii)* Oidio *(Erysiphe necator)*	20	0.2	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Pesco	Bolla *(Taphrina deformans)* Monilia *(Monilinia fructicola)*	30	0.3 - 0.45	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da apertura gemme
Olivo	Occhio di Pavone (*Cycloconium spp.)*	50	0.5	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Broccoli (pieno campo)	*Alternaria spp,* *Mycosphaerella spp.,* *Oidium spp.,* *Septoria spp.,* *Uromyces spp.*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 lt/ha per melo, pero e pesco, a 1000 l/ha per le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

Per volumi di irrorazione inferiori ai volumi di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di prodotto per ettaro.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per olivo; 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, carota, cavolfiore, sedano e broccoli: 7 giorni per pesco e pomodoro e melanzana in pieno campo; 3 giorni per cetriolo, finocchio, patata, pomodoro e melanzana in serra.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirige

 6 aprile 2017

Bogard®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 13925 del 13.09.2007

Partita n. vedi corpo della confezione *ml 10*

Altri stabilimenti di produzione:

. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)

Stabilimenti di confezionamento:

. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)

Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Sponsor®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13926 del 13.09.2007

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a:
Melo e Pero: 25 metri con applicazioni precoci e 15 metri con applicazioni tardive; Pesco: 30 metri; Olivo: 30 metri con applicazioni precoci e 20 metri con applicazioni tardive; Vite: 10 metri.
Per l'impiego su Patata, Asparago, Cetriolo (pieno campo), Pomodoro e Melanzana (pieno campo), Broccoli, Sedano (pieno campo), Cavolfiore, Carota, Finocchio rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri di cui 10 metri di fascia vegetata oppure rispettare una fascia vegetata di 12 metri utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 10-12 metri per barbabietola da zucchero oppure utilizzare misure di mitigazione che riducono del 60% il ruscellamento.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante le attività lavorative da svolgere nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
Sponsor è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi (*Cercospora beticola)*	20 - 30	0.2 - 0.3	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superfice del terreno
Melo, Pero	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)*, Oidio *(Podosphaera leucotricha)*.	15	0.225 (dose max 0,3)	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.
Asparago (pieno campo)	*Puccinia asparagi, Stemphylium spp.*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Carota, Cavolfiore (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (serra)				Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Patata	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0.5	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Pomodoro Melanzana (pieno campo e serra)	*Cladosporium spp.* *Alternaria spp* *Leveillula taurica* *Mycosphaerella spp.* *Septoria spp.* *Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)* Alternariosi *(Alternaria spp.)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura
Finocchio (pieno campo)	Ramularia *(Ramularia spp)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare
Rosa, Garofano (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca pannosa)* Ticchiolatura *(Marssonina spp.)* Ruggini *(Phragmidium tuberculatum, Uromyces caryophyllinus)*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot *(Guignardia bidwellii)* Oidio *(Erysiphe necator)*	20	0.2	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Pesco	Bolla *(Taphrina deformans)* Monilia *(Monilinia fructicola)*	30	0.3 - 0.45	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da apertura gemme
Olivo	Occhio di Pavone *(Cycloconium spp.)*	50	0.5	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Broccoli (pieno campo)	*Alternaria spp, Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp.*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 lt/ha per melo, pero e pesco, a 1000 l/ha per le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

Per volumi di irrorazione inferiori ai volumi di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di prodotto per ettaro.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per olivo; 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, carota, cavolfiore, sedano e broccoli: 7 giorni per pesco e pomodoro e melanzana in pieno campo; 3 giorni per cetriolo, finocchio, patata, pomodoro e melanzana in serra.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro	g 23,6 (250 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A.
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13926 del 13.09.2007

Partita n. vedi corpo della confezione *ml 10*

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
6 aprile 2017

Vertiaro®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15292 del 29.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)

Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a:
Melo e Pero: 25 metri con applicazioni precoci e 15 metri con applicazioni tardive; Pesco: 30 metri; Olivo: 30 metri con applicazioni precoci e 20 metri con applicazioni tardive; Vite: 10 metri.
Per l'impiego su Patata, Asparago, Cetriolo (pieno campo), Pomodoro e Melanzana (pieno campo), Broccoli, Sedano (pieno campo), Cavolfiore, Carota, Finocchio rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri di cui 10 metri di fascia vegetata oppure rispettare una fascia vegetata di 12 metri utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 10-12 metri per barbabietola da zucchero oppure utilizzare misure di mitigazione che riducono del 60% il ruscellamento.
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante le attività lavorative da svolgere nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Vertiaro è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi (*Cercospora beticola)*	20 - 30	0.2 - 0.3	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superfice del terreno
Melo, Pero	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)*, Oidio *(Podosphaera leucotricha)*.	15	0.225 (dose max 0,3)	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.
Asparago (pieno campo)	*Puccinia asparagi, Stemphylium spp.*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Carota, Cavolfiore (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (serra)				Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Patata	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0.5	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
6 aprile 2017

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Pomodoro Melanzana (pieno campo e serra)	*Cladosporium spp.* *Alternaria spp* *Leveillula taurica* *Mycosphaerella spp.* *Septoria spp.* *Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)* Alternariosi *(Alternaria spp.)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura
Finocchio (pieno campo)	Ramularia *(Ramularia spp)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare
Rosa, Garofano (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca pannosa)* Ticchiolatura *(Marssonina spp.)* Ruggini *(Phragmidium tuberculatum, Uromyces caryophyllinus)*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot (*Guignardia bidwellii)* Oidio *(Erysiphe necator)*	20	0.2	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Pesco	Bolla *(Taphrina deformans)* Monilia *(Monilinia fructicola)*	30	0.3 - 0.45	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da apertura gemme
Olivo	Occhio di Pavone (*Cycloconium spp.)*	50	0.5	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Broccoli (pieno campo)	*Alternaria spp, Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp.*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 lt/ha per melo, pero e pesco, a 1000 l/ha per le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

Per volumi di irrorazione inferiori ai volumi di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di prodotto per ettaro.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per olivo; 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, carota, cavolfiore, sedano e broccoli: 7 giorni per pesco e pomodoro e melanzana in pieno campo; 3 giorni per cetriolo, finocchio, patata, pomodoro e melanzana in serra.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Vertiaro®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15292 del 29.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***ml 10***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
6 aprile 2017

Boneco®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro g 23,6 (250 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15293 del 29.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 10-16-20-25-40-50-100–250–500
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a:

Melo e Pero: 25 metri con applicazioni precoci e 15 metri con applicazioni tardive; Pesco: 30 metri; Olivo: 30 metri con applicazioni precoci e 20 metri con applicazioni tardive; Vite: 10 metri.

Per l'impiego su Patata, Asparago, Cetriolo (pieno campo), Pomodoro e Melanzana (pieno campo), Broccoli, Sedano (pieno campo), Cavolfiore, Carota, Finocchio rispettare una fascia non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 metri di cui 10 metri di fascia vegetata oppure rispettare una fascia vegetata di 12 metri utilizzando ugelli che consentono una riduzione della deriva del 50%.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 10-12 metri per barbabietola da zucchero oppure utilizzare misure di mitigazione che riducono del 60% il ruscellamento.

Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti durante le attività lavorative da svolgere nell'area trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.

Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).

Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.

Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.

In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Boneco è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercosporiosi (*Cercospora beticola)*	20 - 30	0.2 - 0.3	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 21 giorni da copertura fogliare del 10% della superfice del terreno
Melo, Pero	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)*, Oidio *(Podosphaera leucotricha)*.	15	0.225 (dose max 0,3)	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio fioritura Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.
Asparago (pieno campo)	*Puccinia asparagi, Stemphylium spp.*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Carota, Cavolfiore (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (pieno campo)	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp.*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Sedano (serra)				Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo fogliare
Patata	*Alternaria spp Mycosphaerella spp. Oidium spp. Septoria spp. Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0.5	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo tuberi

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

6 aprile 2017

Coltura	Patogeno	Dose ml/hl*	Dose l/ha	Indicazioni di impiego
Pomodoro Melanzana (pieno campo e serra)	*Cladosporium spp. Alternaria spp Leveillula taurica Mycosphaerella spp. Septoria spp. Uromyces spp*	40 - 50	0.4 - 0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo fogliare
Cetriolo (pieno campo e serra)	Oidio *(Erysiphe cichoracearum)* Alternariosi *(Alternaria spp.)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio fioritura
Finocchio (pieno campo)	Ramularia *(Ramularia spp)*	50	0,5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 8 giorni da inizio sviluppo fogliare
Rosa, Garofano (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca pannosa)* Ticchiolatura *(Marssonina spp.)* Ruggini *(Phragmidium tuberculatum, Uromyces caryophyllinus)*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici
Vite	Black-rot (*Guignardia bidwellii)* Oidio *(Erysiphe necator)*	20	0.2	Massimo 4 trattamenti a cadenza di 10 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Pesco	Bolla *(Taphrina deformans)* Monilia *(Monilinia fructicola)*	30	0.3 - 0.45	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 7 giorni da apertura gemme
Olivo	Occhio di Pavone (*Cycloconium spp.)*	50	0.5	Massimo 2 trattamenti a cadenza di 14 giorni da inizio sviluppo vegetativo
Broccoli (pieno campo)	*Alternaria spp, Mycosphaerella spp., Oidium spp., Septoria spp., Uromyces spp.*	50	0.5	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 7 giorni da inizio sviluppo germogli

* L'indicazione della dose per ettolitro si riferisce al volume d'acqua di riferimento di 1500 lt/ha per melo, pero e pesco, a 1000 l/ha per le altre colture. Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione, si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

Per volumi di irrorazione inferiori ai volumi di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di prodotto per ettaro.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per olivo; 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, carota, cavolfiore, sedano e broccoli: 7 giorni per pesco e pomodoro e melanzana in pieno campo; 3 giorni per cetriolo, finocchio, patata, pomodoro e melanzana in serra.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirige

6 aprile 2017

Boneco®

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo G (FRAC)

Composizione
100 g di prodotto contengono:

difenoconazolo puro	g 23,6	(250 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	

contiene solvente nafta, polietilene glicole monoleico etere, dodecilbenzene solfonato di calcio, isobutanolo

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare. H304 Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P331 Non provocare il vomito. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – **MILANO – Tel. 02-33444.1**
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 15293 del 29.12.2011

Partita n. vedi corpo della confezione *ml 10*

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino–SI)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. SCHIRM GmbH, Schonebeck (Germania)
. CHEMARK Ltd., Peremarton-gyartelep, Tulipán utca (Ungheria)
Stabilimenti di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias Grecia)
. ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
. S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (Ravenna)
Altre taglie: ml 16-20-25-40-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
6 aprile 2017

17A02985

DECRETO 7 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di piretrine, sulla base del dossier AFITIN L 40g/L di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 208/127/CE della Commissione del 22 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva piretrine;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva piretrine decade il 31 agosto 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del

prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento AFITIN L, presentato dall'impresa Sipcam Iberia S.L., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva piretrine;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AFITIN L 40 g/L, svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 agosto 2019, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 8699 in data 9 marzo 2017 con la quale è stata richiesta all'Impresa Sipcam Iberia S.L. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva piretrine, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Sipcam Iberia S.L. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche di composizione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, per i prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 7 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **piretrine** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AFITIN L 40 g/L di All. III fino al **31 agosto 2019** ai sensi del decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/127/CE della Commissione del 18 febbraio 2008.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>3182</td><td>AFITIN L</td><td>28/06/1979</td><td>Sipcam S.p.A.</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401-EUH208; P101-P102-P273-P280-P391-P501.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Cambio di composizione
- Cambio formulazione: EC (concentrato emulsionabile) da EW (liquido emulsionabile)
- Estensione alle colture: vite (da tavola e da vino), pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo zucchino, melone, zucca, cocomero, lattughe e altre insalate e baby leaf, spinaci e simili (in pieno campo e in serra),
- Eliminazione delle colture: pomacee, agrumi, olivo, mandorle, nocciole, melograno, ortaggi (escluso pomodoro cetriolo peperone), cereali, girasole, foraggiere leguminose, floreali ornamentali, forestali, vivai, disinfestazione sementi
- Estensione dell'officina di produzione: Sipcam Inagra S.A. – Sueca, Valencia (E)
- Eliminazione delle officine di confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl. - La Chambre (F); Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)
- Eliminazione delle officine di confezionamento: Xeda Italia S.r.l. - Forlì (FC); Ital-Agro S.r.l. - Salerano sul Lambro (LO)
- Eliminazione delle taglie: 10-20-50 l
- Estensione alle taglie: 15-30-150 l</td></tr>
</table>

s.a. piretrine FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

AFITIN® L

Insetticida a base di piretro naturale
Concentrato emulsionabile
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

AFITIN L - Composizione
- Piretrine pure.. g. 4.27 (40 g/l)
(da estratto di piretro 480 g/Kg)
- Coformulanti: quanto basta a..................... g. 100

® Marchio registrato SIPCAM

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401). Contiene estratto di piretro. Può provocare una reazione allergica (EUH208).

CONSIGLI DI PRUDENZA
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori della portata dei bambini (P102). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti protettivi (P280). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali (P501).

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 0371/5961

Registrazione n. 3182 del 28.06.1979 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM Inagra S.A. – Sueca, Valencia (Spagna)

Taglie: ml 15-30-100-150-200-250-500 litri 1-5-10
Partita n.: ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici osservare una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di:
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% per orticole a frutto e a foglia;
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per vite;
- 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (post fioritura);
- 30 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (in pre-fioritura).

Per proteggere gli artropodi non bersaglio osservare una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata per drupacee.
Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre – post - sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale. Agisce prevalentemente per contatto ed è caratterizzato da una rapida e buona efficacia nel controllare numerosi parassiti su diverse colture agrarie, sia in pieno campo che in serra, in tutte le stagioni. La sua breve persistenza lo rende ideale per l'utilizzo in prossimità del lancio di insetti utili.
Il prodotto è consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica e nell'impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Drupacee (pesche, nettarine, percoche, albicocche, susine, ciliegie): contro Afidi (*Myzus persicae*) trattare a inizio infestazione alla dose di 0,75 l/ha pari a 75 ml/hl-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi all'anno. Per albicocche, susine, ciliegie limitare i trattamenti alla prefioritura.
Vite (da tavola e da vino): contro Cicaline, Scafoideo trattare in post-fioritura stadio BBCH 75 (acino dimensioni pisello) alla dose di 0,75 l/ha pari a 75 ml/hl-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi all'anno.
Pomodoro, Melanzana, Peperone, (in pieno campo e in serra): contro Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), trattare a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.
Cetriolo, Zucchino (in pieno campo e in serra): contro Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), trattare a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.
Melone, Zucca, Cocomero (in pieno campo e in serra): contro Aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), trattare a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili, alla dose di 0,75 l/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume di 8-10hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.
Lattughe e altre insalate (compresi prodotti baby leaf) (in pieno campo e in serra): contro Afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae*) trattare a inizio infestazione alla dose di 0,6 l/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume di 6,5-8 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.
Spinaci e simili (in pieno campo e in serra): contro Afidi (*Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii, Aphis fabae*), trattare a inizio infestazione alla dose di 0,6 l/ha pari a 75-90 ml/hl utilizzando un volume di 6,5-8 hl/ha di acqua. Massimo 2 interventi per ciclo di coltivazione.

I trattamenti devono essere eseguiti con un intervallo minimo di 7 giorni, in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate per garantire una buona copertura delle colture, curando in particolar modo la pagina inferiore delle foglie. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE
Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione.

COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina (es. Calce, Poltiglia Bordolese alcalina, Polisolfuri).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è generalmente selettivo nelle normali condizioni di impiego per le colture riportate in etichetta. Nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta di vite e pesco, nettarine e percoche; 2 giorni prima della raccolta di lattughe e altre insalate (compresi i prodotti baby leaf), spinaci e simili; 1 giorno prima della raccolta di pomodoro, melanzane, peperoni e cucurbitacee.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

07 APR. 2017

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........................

AFITIN® L

Insetticida a base di piretro naturale
Concentrato emulsionabile
Meccanismo d'azione: IRAC 3A

AFITIN L - Composizione
- Piretrine pure.......................................g. 4.27 (40 g/l)
  (da estratto di piretro 480 g/Kg)
- Coformulanti: quanto basta a......................g. 100

® Marchio registrato SIPCAM

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401). Contiene estratto di piretro. Può provocare una reazione allergica (EUH208).

CONSIGLI DI PRUDENZA
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori della portata dei bambini (P102). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti protettivi (P280). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali (P501).

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano Tel. 0371/5961

Registrazione n. 3182 del 28.06.1979 del Ministero della Sanità

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM Inagra S.A. – Sueca, Valencia (Spagna)

Taglie: ml 15-30-100
Partita n.: ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto indossare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la coltura risulti completamente asciutta. Per proteggere gli organismi acquatici osservare una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di:
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% per orticole a frutto e a foglia;
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per vite;
- 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (post fioritura);
- 30 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (in pre-fioritura).

Per proteggere gli artropodi non bersaglio osservare una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata per drupacee.
Pericoloso per le api./Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura./Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre – post - sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......................... 07 APR. 2017

17A02986

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 marzo 2017.

Articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito. (Decreto n. 98616).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità;

Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il comma 5-*bis* del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera *b)*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo»;

Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in base al quale:

l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, l'I.N.P.S. non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente norme in materia di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di seicentosettantasette lavoratori che nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di tremilaquattrocentonovantaquattro lavoratori che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigen-

ti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353 del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413 del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708 del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori per i quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332 del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014;

il prolungamento è stato concesso in favore dei lavoratori innanzi citati limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigen-

ti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 92094 del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di millequattrocentonovanta lavoratori che, nell'anno 2015, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96512 del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successive modifiche ed integrazioni, con il quale:

è stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di trentasei lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;

è stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. risulta che, per l'anno 2017, i lavoratori interessati dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari ad undici lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione pari ad euro 90.000,00;

Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di undici lavoratori beneficiari rientranti, nell'anno 2017, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 20 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'I.N.P.S. all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di spesa di euro 90.000, 00;

Decreta:

Art. 1.

È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di undici lavoratori che, nell'anno 2017, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.

Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

L'I.N.P.S. è autorizzato, nel limite di spesa di euro 90.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di undici lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Art. 3.

Per l'anno 2017 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro 90.000,00 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 437

17A02990

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 aprile 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Movymia», «Tadalafil Generics» e «Terrosa», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 728/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 24 febbraio 2017 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 13 - 15 marzo 2017;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, generico/equivalente/biosimilare corredate di numero di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

MOVYMIA;

TADALAFIL GENERICS;

TERROSA,

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle Decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico/equivalente di nuova registrazione.

MOVYMIA;

codice ATC - principio attivo: H05AA02 - teriparatide;

Titolare: Stada Arzneimittel AG;

cod. procedura EMEA/H/C/4368;

GUUE 24 febbraio 2017.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Movymia» è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

«Movymia» deve essere somministrato una volta al giorno per iniezione sottocutanea nella coscia o nell'addome.

Deve essere somministrato esclusivamente con il sistema di somministrazione multidose riutilizzabile ServoPen Fix e con gli aghi per iniezione elencati come compatibili nelle istruzioni fornite con la penna. La penna e gli aghi per iniezione non sono forniti con «Movymia». «Movymia» non deve essere utilizzato con nessuna altra penna.

I pazienti devono essere istruiti a seguire tecniche d'iniezione appropriate (vedere paragrafo 6.6).

Sull'astuccio esterno del sistema di somministrazione sono inoltre presenti istruzioni per l'uso per istruire i pazienti ad un corretto uso della penna.

La data della prima iniezione deve essere annotata anche sull'astuccio esterno di «Movymia» (vedere lo spazio previsto allo scopo sulla scatola: {Primo utilizzo:}).

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1161/001 - A.I.C.: 045256017/E in base 32: 1C53BK - 20 microgrammi/80 microlitri - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 2,4 ml - 1 cartuccia;

EU/1/16/1161/002 - A.I.C.: 045256029/E in base 32: 1C53BX - 20 microgrammi/80 microlitri - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 2,4 ml - 3 cartucce.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (RRL).

Generico/equivalente di nuova registrazione.

TADALAFIL GENERICS;

codice ATC - principio attivo: G04BE08 - tadalafil;

titolare: Mylan S.a.s.;

cod. procedura EMEA/H/C/4297;

GUUE 24 febbraio 2017.

Indicazioni terapeutiche.

«Tadalafil Generics» è indicato negli adulti per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) di classe funzionale II e III dell'OMS, al fine di migliorare la capacità di fare esercizio fisico (vedere paragrafo 5.1).

È stata dimostrata l'efficacia nell'ipertensione arteriosa polmonare idiopatica (IPAH) e nell'ipertensione arteriosa polmonare associata a malattia vascolare del collagene.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere iniziato e monitorato esclusivamente da uno specialista con esperienza nel trattamento della PAH.

«Tadalafil Generics» è per uso orale.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1153/001 - A.I.C.: 045248010/E in base 32: 1C4VJB - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC-ALU) - 28 compresse;

EU/1/16/1153/002 - A.I.C.: 045248022/E in base 32: 1C4VJQ - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC-ALU) - 28 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/16/1153/003 - A.I.C.: 045248034/E in base 32: 1C4VK2 - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC-ALU) - 56 compresse;

EU/1/16/1153/004 - A.I.C.: 045248046/E in base 32: 1C4VKG - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC-ALU) - 56 × 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza: i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo,cardiologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Generico/equivalente di nuova registrazione.

TERROSA;

codice ATC - principio attivo: H05AA02 - teriparatide;

Titolare: Gedeon Richter PLC;

cod. procedura EMEA/H/C/3916;

GUUE 24 febbraio 2017.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Terrosa» è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1). Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

«Terrosa» deve essere somministrato una volta al giorno per iniezione sottocutanea nella coscia o nell'addome.

Deve essere somministrato esclusivamente con il sistema di somministrazione multidose riutilizzabile ServoPen Fix e con gli aghi per iniezione elencati come compatibili nelle istruzioni fornite con la penna.

La penna e gli aghi per iniezione non sono forniti con «Terrosa». «Terrosa» non deve essere utilizzato con nessuna altra penna. I pazienti devono essere istruiti a seguire tecniche d'iniezione appropriate (vedere paragrafo 6.6). Sull'astuccio esterno del sistema di somministrazione sono inoltre presenti istruzioni per l'uso per istruire i pazienti ad un corretto uso della penna.

La data della prima iniezione deve essere annotata anche sull'astuccio esterno di «Terrosa» (vedere lo spazio previsto allo scopo sulla scatola: {Primo utilizzo:}).

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1159/001 - A.I.C.: 045257019/E in base 32: 1C549V - 20 microgrammi/80 microlitri - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 2,4 ml - 1 cartuccia;

EU/1/16/1159/002 - A.I.C.: 045257021/E in base 32: 1C549X - 20 microgrammi/80 microlitri - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 2,4 ml - 3 cartucce.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri specializzati, universitari o delle Aziende sanitarie, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (RRL).

17A02987

DETERMINA 14 aprile 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, dei medicinali per uso umano «Darunavir Mylan» e «Lusduna», approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 729/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e

finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'unione europea del 24 febbraio 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 13-15 marzo 2017;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, generico/equivalente/biosimilare corredate di numero di A.I.C. n. e classificazione ai fini della fornitura:

DARUNAVIR MYLAN;

LUSDUNA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico/Equivalente di nuova registrazione.

DARUNAVIR MYLAN.

Codice ATC - Principio attivo: J05AE10 - Darunavir.

Titolare: Mylan S.a.s.

Codice procedura: EMEA/H/C/4068.

Gazzetta Ufficiale Unione europea: 24 febbraio 2017.

Per confezioni 001-021; 030-038.

Indicazioni terapeutiche:

«Darunavir», co-somministrato con una bassa dose di ritonavir è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento antiretrovirale dei pazienti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1);

«Darunavir Mylan» compresse da 75/150/300/600 mg può essere utilizzato per stabilire un regime appropriato (vedere paragrafo 4.2):

per il trattamento dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART), inclusi quelli fortemente trattati in precedenza;

per il trattamento dell'infezione da HIV - 1 in pazienti pediatrici, dai 3 anni di età e con un peso di almeno 15 kg.

La scelta di iniziare un trattamento con «Darunavir» co-somministrato con una bassa dose di ritonavir, deve tenere in attenta considerazione i precedenti trattamenti del singolo paziente e le mutazioni associate ai diversi farmaci. L'analisi del genotipo o del fenotipo (laddove disponibile) e la storia del tipo di terapia precedente devono fungere da guida nell'impiego di «Darunavir».

Modo di somministrazione: il trattamento deve essere somministrato da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV. Dopo che la terapia con «Darunavir» è stata iniziata, i pazienti devono essere avvisati di non modificare il dosaggio, la forma farmaceutica o interrompere la terapia senza aver prima consultato il medico.

Metodo di somministrazione: i pazienti devono essere istruiti ad assumere «Darunavir Mylan» con una bassa dose di ritonavir entro 30 minuti dal completamento di un pasto. Il tipo di cibo non influenza l'esposizione a «Darunavir» (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.2).

Per confezioni 022-029; 039-045.

«Darunavir», somministrato in associazione a una bassa dose di ritonavir è indicato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 (virus dell'immunodeficienza umana), in associazione con altri antiretrovirali;

«Darunavir», co-somministrato con cobicistat, è indicato in associazione con altre terapie antiretrovirali per il trattamento di pazienti adulti affetti da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1) (vedere paragrafo 4.2);

«Darunavir Mylan» 400/800 mg compresse può essere utilizzato per un regime appropriato per il trattamento dei pazienti affetti da HIV-1 adulti e pediatrici a partire dai 3 anni di età e di peso corporeo di almeno 40 kg che sono:

naïve al trattamento con antiretrovirali (ART) (vedere paragrafo 4.2);

precedentemente trattati con terapia antiretrovirale (ART) che non presentano mutazioni associate a resistenza a «Darunavir» (DRV-RAM) e che hanno livelli plasmatici di HIV-1 RNA inferiore a 100.000 copie/ml e conta delle cellule CD4+ ≥ 100 cellule x 10 /l. Nel decidere di iniziare un trattamento con darunavir in pazienti precedentemente trattati con ART, l'analisi del genotipo deve essere una guida per l'utilizzo di «Darunavir» (vedere sezioni 4.2, 4.3, 4.4 e 5.1).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere somministrato da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.

Dopo l'inizio della terapia con «Darunavir», i pazienti devono essere avvisati di non modificare il dosaggio, la forma farmaceutica o interrompere la terapia senza aver prima consultato il medico.

Il profilo di interazione di «Darunavir» varia a seconda che venga utilizzato come potenziatore farmacocinetico ritonavir o cobicistat. Pertanto, «Darunavir» può avere differenti controindicazioni e raccomandazioni per i medicinali co-somministrati in base al fatto che sia potenziato con ritonavir o con cobicistat (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 4.5).

Metodo di somministrazione: i pazienti devono essere istruiti ad assumere «Darunavir Mylan» con cobicistat o con una bassa dose di ritonavir entro 30 minuti dal completamento di un pasto. Il tipo di cibo non influenza l'esposizione a «Darunavir» (vedere paragrafi 4.4, 4.5 e 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1140/001 - A.I.C. n. 045250014/E - in base 32: 1C4XGY - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 480 compresse;

EU/1/16/1140/002 - A.I.C. n. 045250026/E - in base 32: 1C4XHB - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 480x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/003 - A.I.C. n. 045250038/E - in base 32: 1C4XHQ - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 480 compresse;

EU/1/16/1140/004 - A.I.C. n. 045250040/E - in base 32: 1C4XHS - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 480x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/005 - A.I.C. n. 045250053/E - in base 32: 1C4XJ5 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 480 compresse;

EU/1/16/1140/006 - A.I.C. n. 045250065/E - in base 32: 1C4XJK - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 240 compresse;

EU/1/16/1140/007 - A.I.C. n. 045250077/E - in base 32: 1C4XJX - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 240x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/008 - A.I.C. n. 045250089/E - in base 32: 1C4XK9 - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 240 compresse;

EU/1/16/1140/009 - A.I.C. n. 045250091/E - in base 32: 1C4XKC - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 240x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/010 - A.I.C. n. 045250103/E - in base 32: 1C4XKR - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/011 - A.I.C. n. 045250115/E - in base 32: 1C4XL3 - 150 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 240 compresse;

EU/1/16/1140/012 - A.I.C. n. 045250127/E - in base 32: 1C4XLH - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/013 - A.I.C. n. 045250139/E - in base 32: 1C4XLV - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/014 - A.I.C. n. 045250141/E - in base 32: 1C4XLX - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 120 compresse;

EU/1/16/1140/015 - A.I.C. n. 045250154/E - in base 32: 1C4XMB - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 120x1 - compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/016 - A.I.C. n. 045250166/E - in base 32: 1C4XMQ - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/017 - A.I.C. n. 045250178/E - in base 32: 1C4XN2 - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/018 - A.I.C. n. 045250180/E - in base 32: 1C4XN4 - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 120 compresse;

EU/1/16/1140/019 - A.I.C. n. 045250192/E - in base 32: 1C4XNJ - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 120x1 - compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/020 - A.I.C. n. 045250204/E - in base 32: 1C4XNW - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/021 - A.I.C. n. 045250216/E - in base 32: 1C4XP8 - 300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 120 compresse;

EU/1/16/1140/022 - A.I.C. n. 045250228/E - in base 32: 1C4XPN - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/023 - A.I.C. n. 045250230/E - in base 32: 1C4XPQ - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/024 - A.I.C. n. 045250242/E - in base 32: 1C4XQ2 - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 60x1 - compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/025 - A.I.C. n. 045250255/E - in base 32: 1C4XQH - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/026 - A.I.C. n. 045250267/E - in base 32: 1C4XQV - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/027 - A.I.C. n. 045250279/E - in base 32: 1C4XR7 - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 60x1 - compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/028 - A.I.C. n. 045250281/E - in base 32: 1C4XR9 - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/029 - A.I.C. n. 045250293/E - in base 32: 1C4XRP - 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 100 compresse;

EU/1/16/1140/030 - A.I.C. n. 045250305/E - in base 32: 1C4XS1 - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/031 - A.I.C. n. 045250317/E - in base 32: 1C4XSF - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/032 - A.I.C. n. 045250329/E - in base 32: 1C4XST - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 60x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/033 - A.I.C. n. 045250331/E - in base 32: 1C4XSV - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/034 - A.I.C. n. 045250343/E - in base 32: 1C4XT7 - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/035 - A.I.C. n. 045250356/E - in base 32: 1C4XTN - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 60x1 - compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/036 - A.I.C. n. 045250368/E - in base 32: 1C4XU0 - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/037 - A.I.C. n. 045250370/E - in base 32: 1C4XU2 - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/038 - A.I.C. n. 045250382/E - in base 32: 1C4XUG - 600 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/16/1140/039 - A.I.C. n. 045250394/E - in base 32: 1C4XUU - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/040 - A.I.C. n. 045250406/E - in base 32: 1C4XV6 - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/ALU) - 30x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/041 - A.I.C. n. 045250418/E - in base 32: 1C4XVL - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/042 - A.I.C. n. 045250420/E - in base 32: 1C4XVN - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU/OPA/ALU) - 30x1 compressa (dose unitaria);

EU/1/16/1140/043 - A.I.C. n. 045250432/E - in base 32: 1C4XW0 - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse;

EU/1/16/1140/044 - A.I.C. n. 045250444/E - in base 32: 1C4XWD - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse;

EU/1/16/1140/045 - A.I.C. n. 045250457/E - in base 32: 1C4XWT - 800 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP):

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP;

il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL),

Generico / Equivalente di nuova registrazione

LUSDUNA.

Codice ATC - Principio attivo: A10AE04 - Insulin glargine.

Titolare: Merck Sharp & Dohme Limited.

Cod. pocedura EMEA/H/C/4101.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea: 24 febbraio 2017.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche : trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini dai 2 anni in su.

Modo di somministrazione.

«Lusduna» viene somministrato per via sottocutanea.

«Lusduna» non deve essere somministrato per via endovenosa. La durata d'azione prolungata di insulina glargine dipende dalla sua iniezione nel tessuto sottocutaneo. La somministrazione per via endovenosa della dose solitamente usata per via sottocutanea può provocare ipoglicemia severa;

Non ci sono differenze clinicamente rilevanti per quanto riguarda i livelli sierici di insulina o di glucosio dopo somministrazione di insulina glargine nella zona addominale, a livello del deltoide o della coscia. È necessario sottoporre a rotazione i siti di iniezione all'interno dell'area di iniezione prescelta tra un'iniezione e la successiva, al fine di prevenire l'insorgenza di reazioni nella sede di iniezione (vedere paragrafo 4.8);

«Lusduna» non deve essere miscelato con nessun'altra insulina né diluito. La miscelazione o la diluizione possono modificarne il profilo di durata/azione e la miscelazione può provocare precipitazione.

Prima di utilizzare Nexvue, leggere con attenzione le istruzioni per l'uso incluse nella confezione (vedere paragrafo 6.6).

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1162/001 - A.I.C. n. 045258011/E - in base 32: 1C558V - 100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (Nexvue) - 3 ml - 1 penna pre-riempita;

EU/1/16/1162/002 - A.I.C. n. 045258023/E - in base 32: 1C5597 - 100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (nexvue) - 3 ml - 5 penne pre-riempite;

EU/1/16/1162/003 - A.I.C. n. 045258035/E - in base 32: 1C559M - 100 U/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (nexvue) - 3 ml - 10 (2x5) penne pre-riempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

17A02979

DETERMINA 14 aprile 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Entresto», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 730/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 24 febbraio 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio al 31 gennaio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 48 in data 15 dicembre 2016 dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 13 - 15 marzo 2017;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

ENTRESTO

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

ENTRESTO

Codice ATC - Principio attivo: C09DX04 - Valsartan and sacubitril

Titolare: Novartis Europharm Ltd

Cod. procedura EMEA/H/C/4062/IB/2/G EMEA/H/C/4062/IAin/4/G

GUUE 24 febbraio 2017

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Entresto »è indicato in pazienti adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica con ridotta frazione di eiezione (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

uso orale.

«Entresto» può essere somministrato con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere deglutite con un bicchiere di acqua.

Confezioni autorizzate:

EU/1/15/1058/008 - A.I.C.: 044558082/E In base 32: 1BHTS2

24 mg/ 26 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC) - 14 compresse

EU/1/15/1058/009 - A.I.C.: 044558094/E In base 32: 1BHTSG

24 mg/ 26 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 20 compresse

EU/1/15/1058/010 - A.I.C.: 044558106/E In base 32: 1BHTSU

24 mg/ 26 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 56 compresse

EU/1/15/1058/012 - A.I.C.: 044558120/E In base 32: 1BHTT8

49 mg/ 51 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 20 compresse

EU/1/15/1058/013 - A.I.C.: 044558132/E In base 32: 1BHTTN

49 mg/ 51 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 196 (7X28) compresse (confezione multipla)

EU/1/15/1058/014 - A.I.C.: 044558144/E In base 32: 1BHTU0

97 mg/ 103 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 14 compresse

EU/1/15/1058/015 - A.I.C.: 044558157/E In base 32: 1BHTUF

97 mg/ 103 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 20 compresse

EU/1/15/1058/016 - A.I.C.: 044558169/E In base 32: 1BHTUT

97 mg/ 103 mg - compressa rivestita con film- uso orale - blister (PVC/PVDC) - 196 (7X28) compresse (confezione multipla)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - cardiologo, internista (RRL).

17A02978

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Assegnazione a favore degli istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli. (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 43 e legge n. 232/2016, articolo 1, comma 605). (Delibera n. 5/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pari data, con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che al comma 6 dell'art. 1 individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro) e vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che iscrive in bilancio, per gli anni 2020 e annualità successive, la quota residua del 20 per cento di risorse FSC 2014-2020, pari a 10.962 milioni di euro;

Considerato che le risorse del FSC 2014-2020 sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto (80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord) indicata dal sopra citato comma 6 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 e confermata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 703;

Visto l'art. 1, comma 605, della predetta legge di bilancio 2017, il quale nel disporre la proroga per il quadriennio 2017-2020 dei finanziamenti previsti in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli dall'art. 1, comma 43, della citata legge di stabilità per il 2014 e assegnati per il triennio 2014-2016 dalle delibere del CIPE n. 34/2014 e n. 9/2016, ha altresì previsto che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del FSC disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020, provveda con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020;

Considerato, in relazione a quanto previsto dal citato comma 43 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che le risorse assegnate agli Istituti devono essere destinate alla realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno e che, ai fini dell'assegnazione di risorse, devono essere presentati al DPS (ora DPCoe), i relativi programmi pluriennali di attività, con l'indicazione delle altre fonti di finanziamento pubbliche e private che contribuiscono alla realizzazione degli stessi programmi, mentre, ai fini di rendicontazione, deve essere presentata una relazione sulla realizzazione delle attività oggetto di finanziamento;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 258 del 1 marzo 2017, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente DPCoe, con la quale viene proposta a questo Comitato - in applicazione dell'art. 1, comma 605, della citata legge di bilancio 2017 - l'assegnazione di un importo complessivo di 8 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 per il finanziamento delle attività degli Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli, nella misura di 1 milione di euro annuo per ciascuno dei due Istituti;

Considerato che, a supporto della proposta di assegnazione, la predetta nota informativa:

illustra le principali linee di attività previste per i due Istituti per il periodo 2014-2020, come risultanti dai Programmi quadriennali che, in attuazione della normativa di riferimento, gli stessi Istituti hanno presentato al DPCoe entro il 31 dicembre 2016 e che sono allegati alla stessa nota informativa;

riporta il quadro di sintesi dei relativi piani finanziari, con indicazione dei fabbisogni complessivi e delle diverse fonti di finanziamento;

evidenzia che i due Istituti svolgono da anni numerose attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea nelle aree del Mezzogiorno, promuovendo lo sviluppo di studi filosofici, storici, giuridici, culturali, economici e scientifici anche mediante pubblicazioni, conferenze, seminari e corsi in numerose discipline umanistiche e scientifiche, dei quali è già stato realizzato un significativo lavoro di digitalizzazione che continuerà a essere oggetto di implementazione nel periodo 2017-2020, al fine di permettere un'ampia fruizione on-line della documentazione in possesso degli stessi Istituti;

Tenuto conto che le attività previste per la realizzazione dei programmi, pur svolgendosi principalmente nelle regioni del Mezzogiorno, interessano anche altre regioni

italiane e che inoltre vengono promossi scambi culturali con istituzioni europee di istruzione;

Tenuto conto che, come evidenziato nella nota del DPCoe, l'Istituto italiano per gli studi storici, sito nella sede monumentale di Palazzo Filomarino, deve ripetutamente far fronte a numerose attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a mantenere l'alto livello di decoro e di prestigio dell'edificio;

Considerato che per la copertura della proposta assegnazione sono utilizzate le risorse FSC 2014-2020 che, come già menzionato, la legge di bilancio 2017 ha da ultimo stanziato (10.962 milioni di euro) ad integrazione della dotazione inizialmente iscritta nel bilancio dello Stato (pari a 43.848 milioni dì euro) e considerato che della stessa assegnazione si dovrà tenere conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020;

Tenuto conto che, in relazione alle dotazioni finanziarie e alle finalità, l'assegnazione proposta si pone in continuità con le assegnazioni precedentemente disposte da questo Comitato per il triennio 2014-2016 con le proprie delibere n. 34/2014 e n. 9/2016, in applicazione dell'art. 1, comma 43, della sopra richiamata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

Considerato infine che la proposta prevede anche che siano confermate, secondo quanto già disposto con le precedenti delibere n. 34/2014 e 9/2016, le regole di impiego e di erogazione delle risorse FSC oggetto dell'assegnazione e l'obbligo di rendicontazione, attraverso apposita relazione al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), tramite il DPCoe, sulle attività oggetto di finanziamento realizzate e sul rispetto dei criteri di trasparenza;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 1068-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni da recepire nella presente delibera;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020

In applicazione dell'art. 1, comma 605, della richiamata legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), viene assegnato in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, con sede in Napoli, per il tramite del Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'importo complessivo di 8 milioni di euro, per il periodo 2017-2020, nella misura di 1 milione di euro annuo per ciascuno dei due Istituti. La presente assegnazione è finalizzata all'attuazione dei relativi Piani quadriennali di attività.

La relativa copertura finanziaria è posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 come integrate dalla legge di bilancio 2017, di cui è data specifica indicazione nelle premesse.

Della presente assegnazione si dovrà tenere conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativa di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione cornplessiva del FSC 2014-2020.

2. Modalità di erogazione delle risorse assegnate

In continuità con quanto previsto dalle citate delibere di questo Comitato n. 34/2014 e n. 9/2016 le risorse assegnate con la presente delibera di cui al precedente punto 1 saranno trasferite in favore degli Istituti beneficiari per il tramite del DPCoe ed erogate mediante:

una prima anticipazione nella misura del 50 per cento della rispettiva quota annuale;

un secondo trasferimento, pari a un ulteriore 40 per cento di tale quota, alla presentazione della documentazione che attesti un avanzamento di spesa corrispondente all'80 per cento della somma ricevuta a titolo di anticipazione;

un'erogazione a saldo, pari al 10 per cento della medesima quota annuale, alla presentazione della documentazione finale di spesa pari all'intero contributo annuale.

3. Disciplina dell'impiego delle risorse assegnate

Al fine di corrispondere ad esigenze di trasparenza e rendicontazione dell'impiego delle risorse assegnate con la presente delibera, i detti Istituti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti:

ricorreranno a procedure di evidenza pubblica nell'acquisire beni e servizi, anche facendo ricorso, ove possibile, ad un albo dei fornitori appositamente istituito;

ricorreranno a selezioni basate su criteri prestabiliti per acquisire prestazioni professionali e ad avvisi pubblici per l'attribuzione di borse di studio;

certificheranno le attività di docenza effettuata da professionisti esperti nelle varie discipline, evidenziando quelle svolte a titolo gratuito.

4. Relazione sull'utilizzo delle risorse assegnate

Ai sensi dell'art. 1, comma 43, della richiamata legge n. 147/2013, gli Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli relazioneranno al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, tramite il DPCoe, sulla realizzazione delle attività oggetto della presente assegnazione e sul rispetto dei criteri di trasparenza indicati al precedente punto 3.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente
GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 508

17A02999

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 18 aprile 2017, n. **2/2017**.

Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)».

Premessa.

L'art. 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito C.A.D., al comma 2, lettera *a)*, tra le funzioni attribuite all'AgID, prevede, tra l'altro, l'emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al medesimo C.A.D., anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di sicurezza informatica.

La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri impone l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, individua nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che dovrà rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

La presente circolare sostituisce la circolare AgID n. 1/2017 del 17 marzo 2017 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2017).

Art. 1.

Scopo

Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.

Le misure minime di cui al comma precedente sono contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Art. 2.

Amministrazioni destinatarie

Destinatari della presente circolare sono i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del C.A.D.

Art. 3.

Attuazione delle misure minime

Il responsabile della struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui all'art.17 del C.A.D., ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.

Art. 4.

Modulo di implementazione delle MMS-PA

Le modalità con cui ciascuna misura è implementata presso l'amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel modulo di implementazione di cui all'allegato 2, anch'esso parte integrante della presente circolare.

Il modulo di implementazione dovrà essere firmato digitalmente con marcatura temporale dal soggetto di cui all'art. 3 e dal responsabile legale della struttura. Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.

Art. 5.

Tempi di attuazione

Entro il 31 dicembre 2017 le amministrazioni dovranno attuare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Roma, 18 aprile 2017

Il Presidente: SAMARITANI

ALLEGATO *1*

MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(*Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015*)

26 APRILE 2016

1. GENERALITÀ.

1.1. SCOPO.

Il presente documento contiene le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni le quali costituiscono parte integrante delle linee guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni.

Questo documento è emesso in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015 e costituisce un'anticipazione urgente della regolamentazione completa in corso di emanazione, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni dei criteri di riferimento per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento.

1.2 STORIA DELLE MODIFICHE

Ver.	Descrizione delle modifiche	Data emissione
1.0	Prima versione	26/04/2016

1.3 RIFERIMENTI

	ID	Descrizione
[D.1]	Direttiva 1 agosto 2015	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015
[D.2]	SANS 20	CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense - versione 6.0 di ottobre 2015
[D.3]	Cyber Security Report	La Sapienza - 2015 Italian Cyber Security Report del CIS -

1.4 ACRONIMI

Acronimo	Descrizione
ABSC	Agid Basic Security Control(s)
CCSC	Center for Critical Security Control
CSC	Critical Security Control
FNSC	Framework Nazionale di Sicurezza Cibernetica
NSC	Nucleo di Sicurezza Cibernetica

2. PREMESSA.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015, in considerazione dell'esigenza di consolidare un sistema di reazione efficiente, che raccordi le capacità di risposta delle singole amministrazioni, con l'obiettivo di assicurare la resilienza dell'infrastruttura informatica nazionale, a fronte di eventi quali incidenti o azioni ostili che possono compromettere il funzionamento dei sistemi e degli assetti fisici controllati dagli stessi, visto anche l'inasprirsi del quadro generale con un preoccupante aumento degli eventi cibernetici a carico della pubblica amministrazione, sollecita tutte le amministrazioni e gli organi chiamati ad intervenire nell'ambito degli assetti nazionali di reazione ad eventi cibernetici a dotarsi, secondo una tempistica definita e comunque nel più breve tempo possibile, di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. A fine di agevolare tale processo l'Agenzia per l'Italia digitale è stata impegnata a rendere prontamente disponibili indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

L'Agenzia è costantemente impegnata nell'aggiornamento continuo della normativa tecnica relativa alla sicurezza informatica della pubblica amministrazione ed in particolare delle regole tecniche per la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni la cui emanazione è però di competenza del Dipartimento per la funzione pubblica e richiede l'espletamento delle procedure previste dalla normativa comunitaria per la regolamentazione tecnica. Pertanto il presente documento, che contiene le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni e costituisce parte integrante delle linee guida per la sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni, viene pubblicato, in attuazione della direttiva sopra citata, come anticipazione urgente della regolamentazione in corso di emanazione, al fine di fornire un riferimento utile a stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponde alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento.

La scelta di prendere le mosse dall'insieme di controlli noto come SANS 20, oggi pubblicato dal Center for Internet Security come CCSC «CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense» nella versione 6.0 di ottobre 2015, trova giustificazione, oltre che nella larga diffusione ed utilizzo pratico, dal fatto che esso nasce con una particolare sensibilità per i costi di vario genere che l'implementazione di una misura di sicurezza richiede, ed i benefici che per contro è in grado di offrire. L'elenco dei venti controlli in cui esso si articola, normalmente riferiti come Critical Security Control (CSC), è ordinato sulla base dell'impatto sulla sicurezza dei sistemi; per cui ciascun controllo precede tutti quelli la cui implementazione innalza il livello di sicurezza in misura inferiore alla sua. È comune convinzione che i primi cinque controlli siano quelli indispensabili per

assicurare il minimo livello di protezione nella maggior parte delle situazioni e da questi si è partiti per stabilire le misure minime di sicurezza per la pubblica amministrazione italiana, avendo ben presente le enormi differenze di dimensioni, mandato, tipologie di informazioni gestite, esposizione al rischio, e quant'altro caratterizza le oltre ventimila amministrazioni pubbliche.

In realtà nel definire gli AgID Basic Security Control(s) (ABSC) si è partiti dal confronto tra le versioni 6.0 e 5.1 dei CCSC, che può essere assunto quale indicatore dell'evoluzione della minaccia cibernetica nel corso degli ultimi anni. È infatti evidente l'aumento di importanza delle misure relative agli amministratori di sistema, che balzano dal 12° al 5° posto, entrando nella rosa dei Quick Win, mentre la sicurezza applicativa scivola dal 6° al 18° posto e gli accessi wireless dal 7° al 15° a causa della diffusione delle contromisure atte a contrastare le vulnerabilità tipiche di tali ambiti.

In definitiva, anche per facilitare il confronto con la definizione originale, si è deciso di fare riferimento, nell'identificazione degli ABSC, alla versione 6 dei CCSC. Tuttavia l'insieme dei controlli definiti è più vicino a quello della versione 5.1 poiché si è ritenuto che molti di quelli che nel passaggio alla nuova versione sono stati eliminati, probabilmente perché non più attuali nella realtà statunitense, siano ancora importanti nel contesto della pubblica amministrazione italiana.

Occorre inoltre osservare che il CCSC è stato concepito essenzialmente nell'ottica di prevenire e contrastare gli attacchi cibernetici, ragione per la quale non viene data particolare rilevanza agli eventi di sicurezza dovuti a casualità quali guasti ed eventi naturali. Per questa ragione, ai controlli delle prime cinque classi si è deciso di aggiungere quelli della CSC8, relativa alle difese contro i malware, della CSC10, relativa alle copie di sicurezza, unico strumento in grado di proteggere sempre e comunque le informazioni dal rischio di perdita, e della CSC13, riferita alla protezione dei dati rilevanti contro i rischi di esfiltrazione.

In realtà ciascun CSC è costituito da una famiglia di misure di dettaglio più fine, che possono essere adottate in modo indipendente, consentendo un'ulteriore modulazione utile ad adattare il sistema di sicurezza alla effettiva realtà locale. Nonostante ciò si è ritenuto che anche al secondo livello ci fosse una granularità ancora eccessiva, soprattutto sotto il profilo implementativo, che avrebbe costretto soprattutto le piccole amministrazioni ad introdurre misure esagerate per la propria organizzazione. Per tale ragione è stato introdotto un ulteriore terzo livello, nel quale la misura di secondo livello viene decomposta in misure elementari, ancora una volta implementabili in modo indipendente. Pertanto un ABSC è identificato da un identificatore gerarchico a tre livelli x, y, z, dove x e y sono i numeri che identificano il CSC concettualmente corrispondente e z individua ciascuno dei controlli di livello 3 in cui questo è stato raffinato.

Al primo livello, che corrisponde ad una famiglia di controlli destinati al perseguimento del medesimo obiettivo, è associata una tabella che li contiene tutti. Nella prima colonna, sviluppata gerarchicamente su tre livelli, viene definito l'identificatore univoco di ciascuno di essi. La successiva colonna «Descrizione» specifica il controllo attraverso una definizione sintetica.

Nella terza colonna, «FNSC» (Framework nazionale di sicurezza cibernetica), viene indicato l'identificatore della Subcategory del Framework Core del Framework nazionale per la Cyber Security, proposto con il 2015 Italian Cyber Security Report del CIS «La Sapienza» presentato lo scorso 4 febbraio 2016, al quale il controllo è riconducibile. Pur non intendendo costituire una contestualizzazione del Framework, le misure minime concretizzano praticamente le più importanti ed efficaci azioni che questo guida ad intraprendere. Per il diverso contesto di provenienza ed il differente obiettivo che i due strumenti intendono perseguire, le misure minime pongono l'accento sopra gli aspetti di prevenzione piuttosto che su quelli di risposta e ripristino.

Le ultime tre colonne sono booleane e costituiscono una linea guida che indica quali controlli dovrebbero essere implementati per ottenere un determinato livello di sicurezza. La prima, «Minimo», specifica il livello sotto il quale nessuna amministrazione può scendere: i controlli in essa indicati debbono riguardarsi come obbligatori. La seconda, «Standard», può essere assunta come base di riferimento nella maggior parte dei casi, mentre la terza, «Alto», può riguardarsi come un obiettivo a cui tendere.

Il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, quando è molto elevata la complessità della struttura e l'eterogeneità dei servizi erogati, può essere eccessivamente oneroso se applicato in modo generalizzato. Pertanto ogni amministrazione dovrà avere cura di individuare al suo interno gli eventuali sottoinsiemi, tecnici e/o organizzativi, caratterizzati da omogeneità di requisiti ed obiettivi di sicurezza, all'interno dei quali potrà applicare in modo omogeneo le misure adatte al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Le amministrazioni NSC, per l'infrastruttura che gestisce dati NSC, dovrebbero collocarsi almeno a livello "standard" in assenza di requisiti più elevati.

3. LA MINACCIA CIBERNETICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Nel recente passato si è assistito ad una rapida evoluzione della minaccia cibernetica ed in particolare per quella incombente sulla pubblica amministrazione, che è divenuta un bersaglio specifico per alcune tipologie di attaccanti particolarmente pericolosi.

Se da un lato la pubblica amministrazione continua ad essere oggetto di attacchi dimostrativi, provenienti da soggetti spinti da motivazioni politiche ed ideologiche, sono divenuti importanti e pericolose le attività condotte da gruppi organizzati, non solo di stampo propriamente criminale.

I pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due ordini di motivi. Il primo è la quantità di risorse che gli attaccanti possono mettere in campo, che si riflette sulla sofisticazione delle strategie e degli strumenti utilizzati. Il secondo è che il primo obiettivo perseguito è il mascheramento dell'attività, in modo tale che questa possa procedere senza destare sospetti. La combinazione di questi due fattori fa sì che queste misure minime, pur tenendo nella massima considerazione le difese tradizionali, quali gli antivirus e la difesa perimetrale, pongano l'accento sulle misure rivolte ad assicurare che le attività degli utenti rimangano sempre all'interno dei limiti previsti. Infatti elemento comune e caratteristico degli attacchi più pericolosi è l'assunzione del controllo remoto della macchina attraverso una scalata ai privilegi.

Nei fatti le misure preventive, destinate ad impedire il successo dell'attacco, devono essere affiancate da efficaci strumenti di rilevazione, in grado di abbreviare i tempi, oggi pericolosamente lunghi, che intercorrono dal momento in cui l'attacco primario è avvenuto e quello in cui le conseguenze vengono scoperte. Oltre tutto una lunga latenza della compromissione rende estremamente complessa, per la mancanza di log, modifiche di configurazione e anche avvicendamenti del personale, l'individuazione dell'attacco primario, impedendo l'attivazione di strumenti efficaci di prevenzione che possano sicuramente impedire il ripetersi degli eventi.

In questo quadro diviene fondamentale la rilevazione delle anomalie operative e ciò rende conto dell'importanza data agli inventari, che costituiscono le prime due classi di misure, nonché la protezione della configurazione, che è quella immediatamente successiva.

La quarta classe deve la sua priorità alla duplice rilevanza dell'analisi delle vulnerabilità. In primo luogo le vulnerabilità sono l'elemento essenziale per la scalata ai privilegi che è condizione determinante per il successo dell'attacco; pertanto la loro eliminazione è la misura di prevenzione più efficace. Secondariamente si deve considerare che l'analisi dei sistemi è il momento in cui è più facile rilevare le alterazioni eventualmente intervenute e rilevare un attacco in corso.

La quinta classe è rivolta alla gestione degli utenti, in particolare gli amministratori. La sua rilevanza è dimostrata dall'ascesa, accennata in premessa, dal 12° al 5° posto nelle SANS 20, motivata dalle considerazioni cui si è fatto riferimento poco dianzi.

La sesta classe deve la sua considerazione al fatto che anche gli attacchi complessi prevedono in qualche fase l'installazione di codice malevolo e la sua individuazione può impedirne il successo o rilevarne la presenza.

Le copie di sicurezza, settima classe, sono alla fine dei conti l'unico strumento che garantisce il ripristino dopo un incidente.

L'ultima classe, la protezione dei dati, deve la sua presenza alla considerazione che l'obiettivo principale degli attacchi più gravi è la sottrazione di informazioni.

ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso

ABSC_ID		#	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	1	1	Implementare un inventario delle risorse attive correlato a quello ABSC 1.4	ID.AM-1	X	X	X
		2	Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico	ID.AM-1		X	X
		3	Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie.	ID.AM-1			X
		4	Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del loro traffico.	ID.AM-1			X
	2	1	Implementare il "logging" delle operazione del server DHCP.	ID.AM-1		X	X
		2	Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non ancora censite.	ID.AM-1		X	X
	3	1	Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	ID.AM-1	X	X	X
		2	Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	ID.AM-1		X	X
	4	1	Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.	ID.AM-1	X	X	X
		2	Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o personale.	ID.AM-1		X	X
		3	Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati o meno alla rete dell'organizzazione.	ID.AM-1			X

ABSC_ID		#	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	5	1	Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati.	ID.AM-1			X
	6	1	Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i sistemi prima della connessione a una rete locale.	ID.AM-1			X

ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l'installazione o l'esecuzione

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
2	1	1	Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'istallazione di software non compreso nell'elenco.	ID.AM-2	X	X	X
	2	1	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.	ID.AM-2		X	X
		2	Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software personalizzato in un sistema operativo virtuale).	ID.AM-2		X	X
		3	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state modificate.	ID.AM-2			X
	3	1	Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.	ID.AM-2	X	X	X
		2	Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.	ID.AM-2		X	X
		3	Installare strumenti automatici d'inventario del software che registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di patch.	ID.AM-2			X
	4	1	Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped1 per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente collegati in rete.	ID.AM-2			X

[1] Air-gapped: isolato. Tecnica informatica solitamente utilizzata per mettere in sicurezza sistemi o reti che richiedono maggior attenzione rispetto ad altre: basti pensare alle reti classificate come militari, ai sistemi di controllo di grande aziende e industrie sensibili (ad esempio centrali nucleari o industrie chimiche) o *network* che gestiscono e processano pagamenti attraverso carte di credito e bancomat.

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER

Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
3	1	1	Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.	PR.IP-1	X	X	X
		2	Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle versioni “hardened” del sistema operativo e delle applicazioni installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari (compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate.	PR.IP-1		X	X
		3	Assicurare con regolarità la validazione e l’aggiornamento delle immagini d’installazione nella loro configurazione di sicurezza anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori di attacco.	PR.IP-2 RC.IM-1			X
	2	1	Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall’organizzazione.	PR.IP-1	X	X	X
		2	Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.	PR.IP-2 RC.RP-1	X	X	X
		3	Le modifiche alla configurazione standard devono effettuate secondo le procedure di gestione dei cambiamenti.	PR.IP-3		X	X
	3	1	Le immagini d’installazione devono essere memorizzate offline.	PR.IP-2	X	X	X
		2	Le immagini d’installazione sono conservate in modalità protetta, garantendone l’integrità e la disponibilità solo agli utenti autorizzati.	PR.DS-2 PR.IP-2		X	X
	4	1	Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).	PR.AC-3 PR.MA-2	X	X	X

ABSC_ID		#	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
3	5	1	Utilizzare strumenti di verifica dell’integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.	PR.DS-6		X	X
		2	Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.	PR.DS-6			X
		3	Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.	PR.IP-3			X
		4	I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e cartelle.	PR.IP-3			X
	6	1	Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche non autorizzate.	PR.IP-3			X
	7	1	Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione standard.	PR.IP-3			X

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
4	1	1	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.	ID.RA-1 DE.CM-8	X	X	X
		2	Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità dell'infrastruttura.	ID.RA-1 DE.CM-8		X	X
		3	Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common Vulnerabilities ed Exposures) che quelle basate sulla configurazione (come elencate nel Common Configuration Enumeration Project).	DE.CM-8			X
	2	1	Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità.	DE.CM-8		X	X
		2	Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning delle vulnerabilità	DE.CM-8		X	X
		3	Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti contro target riconosciuto come vulnerabile.	DE.CM-8		X	X
	3	1	Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che non deve essere usato per nessun'altra attività di amministrazione.	DE.CM-8		X	X
		2	Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi propriamente.	DE.CM-8		X	X
	4	1	Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza.	DE.CM-8	X	X	X
		2	Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole per aggiornare le attività di scansione	ID.RA-2		X	X

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
4	5	1	Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni.	PR.MA-1	X	X	X
4	5	2	Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro livello di criticità.	PR.MA-1	X	X	X
4	6	1	Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore siano state eseguite secondo delle policy predefinite.	ID.RA-1 DE.CM-8		X	X
4	7	1	Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.	PR.IP-12 RS.MI-3	X	X	X
4	7	2	Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o successive patch possono essere risolutive o se le condizioni sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di rischio.	PR.IP-12 RS.MI-3		X	X
4	8	1	Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità , del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.).	ID.RA-4 ID.RA-5 PR-IP.12	X	X	X
4	8	2	Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato. In particolare applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche.	PR.IP-12	X	X	X
4	9	1	Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di distribuzione non sono compatibili con quelli fissati dall'organizzazione.	PR.IP-12 RS.MI-3		X	X
4	10	1	Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle nei sistemi in esercizio.	PR.DS-7		X	X

ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
5	1	1	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	PR.AC-4 PR.PT-3	X	X	X
		2	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	PR.AC-4 PR.PT-3	X	X	X
		3	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	PR.AC-4 PR.PT-3		X	X
		4	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.	ID.AM-3 DE.AE-1			X
	2	1	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	ID.AM-6 PR.AT-2 DE.CM-3	X	X	X
		2	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che intervenga.	DE.CM-3			X
	3	1	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.	PR.IP-1	X	X	X
	4	1	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X
		2	Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X
		3	Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X
	5	1	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.	PR.PT-1 DE.AE-1 DE.AE-5 DE.CM-1		X	X

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
5	6	1	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi.	PR.AC-1 PR.AT-2			X
5	7	1	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
5	7	2	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.	PR.AC-1 PR.AT-2		X	X
5	7	3	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
5	7	4	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	PR.AC-1	X	X	X
5	7	5	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.	PR.AC-1		X	X
5	7	6	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.	PR.AC-1 PR.AT-2		X	X
5	8	1	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.	PR.AC-1 PR.AT-2 DE.CM-7		X	X
5	9	1	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.	PR.AT-2 PR.PT-2 PR.PT-3 PR.PT-4		X	X

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
5	10	1	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.	ID.AM-6	X	X	X
		2	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.	ID.AM-6	X	X	X
		3	Le utenze amministrative anonime, quali “root” di UNIX o “Administrator” di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l’imputabilità di chi ne fa uso.	ID.AM-6 PR.AT-2	X	X	X
		4	Evitare l’uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).	ID.AM-6 PR.AT-2		X	X
	11	1	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
		2	Se per l’autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.	PR.AC-1 PR.AC-2	X	X	X

ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
8	1	1	Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.	DE.CM-4 DE.CM-5	X	X	X
8	1	2	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.	DE.CM-1	X	X	X
8	1	3	Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati.	DE.AE-3 DE.CM-1 RS.CO-1 RS.MI-1		X	X
8	2	1	Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.	PR.IP-3 DE.DP-1		X	X
8	2	2	È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.	PR.IP-3 PR.MA-1 PR.MA-2 DE.CM-4		X	X
8	2	3	L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud.	PR.DS-7 DE.CM-4			X
8	3	1	Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.	PR.PT-3 DE.CM-7	X	X	X
8	3	2	Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni.	PR.AC-3 DE.AE-1 DE.CM-7			X
8	4	1	Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, confinamento, etc. disponibili nel software di base.	PR.IP-1 RS.MI-1 RS.MI-2		X	X
8	4	2	Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai produttori di sistemi operativi.	PR.IP-1 RS.MI-1 RS.MI-2			X

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
8	5	1	Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X
8	5	2	Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto.	DE.CM-4			X
8	6	1	Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X
8	7	1	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.	PR.PT-2	X	X	X
8	7	2	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X
8	7	3	Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X
8	7	4	Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X
8	8	1	Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.	PR.PT-2 DE.CM-4	X	X	X
8	9	1	Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X
8	9	2	Filtrare il contenuto del traffico web.	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X
8	9	3	Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X
8	10	1	Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X
8	11	1	Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.	ID.AM-6 DE.CM-4 RS.CO-5		X	X

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.

ABSC_ID #			Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
10	1	1	Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema.	PR.IP-4	X	X	X
		2	Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni software e la parte dati.	PR.IP-4			X
		3	Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfunzionamenti nella fase di restore.	PR.IP-4			X
	2	1	Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.	PR.IP-4		X	X
	3	1	Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud. .	PR.DS-6	X	X	X
	4	1	Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.	PR.AC-2 PR.IP-4 PR.IP-5 PR.IP-9	X	X	X

ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

ABSC_ID		#	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
13	1	1	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica	ID.AM-5	X	X	X
	2	1	Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti	ID.AM-5 PR.DS-5		X	X
	3	1	Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.	ID.AM-3 PR.AC-5 PR.DS-1 DE.AE-1			X
	4	1	Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro.	ID.AM-3 DE.CM-1			X
	5	1	Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che impediscano la scrittura di dati su tali supporti.	PR.PT-2			X
		2	Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali dispositivi.	ID.AM-1 PR.PT-2			X
	6	1	Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie.	ID.AM-3 DE.CM-1			X
		2	Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve essere registrata anche per consentirne l'analisi off line.	ID.AM-3 DE.CM-1			X
	7	1	Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che usano la crittografia senza che ciò sia previsto.	ID.AM-3 PR.DS-5 DE.CM-1			X
	8	1	Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.	ID.-AM3 PR.DS-5 DE.CM-1	X	X	X
	9	1	Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono trasferiti al di fuori del loro repository.	PR.AC-4 PR.DS-5			X

ALLEGATO 2

MODULO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il presente modello fornisce un ausilio per determinare il livello di copertura prodotto dalle misure poste in essere dall'amministrazione attraverso l'indicazione, nella colonna "Modalità di implementazione", dello strumento effettivamente utilizzato per realizzare lo ABSC riferito alla riga.

Per misura si intende non solo lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurarne l'efficacia.

Pertanto, al fine di fornire tutte le principali informazioni identificative e descrittive relative alle singole misure può essere utile fare riferimento anche alle informazioni contenute in procedure, eventualmente, già approvate e adottate dall'Amministrazione che si raccomanda di fornire in allegato in caso di segnalazione di incidente informatico al CERT-PA

Le indicazioni delle modalità di implementazione possono essere ulteriormente utili anche come punto di riferimento dello stato della sicurezza dei servizi/sistemi dell'Amministrazione.

Il modulo deve essere compilato e firmato digitalmente con marcatura temporale dal Responsabile della struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie di cui all'art.17 del C.A.D., ovvero, in sua assenza, dal dirigente allo scopo designato e dal Responsabile Legale della struttura.

Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.

ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1	1	Implementare un inventario delle risorse attive correlato a quello ABSC 1.4		M
		2	Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico		S
		3	Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie.		A
		4	Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del loro traffico.		A
	2	1	Implementare il "logging" delle operazione del server DHCP.		S
		2	Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non ancora censite.		S
	3	1	Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.		M
		2	Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.		S

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	4	1	Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.		M
		2	Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o personale.		S
		3	Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati o meno alla rete dell'organizzazione.		A
	5	1	Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati.		A
	6	1	Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i sistemi prima della connessione a una rete locale.		A

ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l'installazione o l'esecuzione

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
2	1	1	Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'istallazione di software non compreso nell'elenco.		M
2	2	1	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.		S
2	2	2	Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software personalizzato in un sistema operativo virtuale).		S
2	2	3	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state modificate.		A

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
2	3	1	Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.		M
		2	Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.		S
		3	Installare strumenti automatici d'inventario del software che registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di patch.		A
	4	1	Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped[1] per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente collegati in rete.		A

[1] Air-gapped: isolato. Tecnica informatica solitamente utilizzata per mettere in sicurezza sistemi o reti che richiedono maggior attenzione rispetto ad altre: basti pensare alle reti classificate come militari, ai sistemi di controllo di grande aziende e industrie sensibili (ad esempio centrali nucleari o industrie chimiche) o *network* che gestiscono e processano pagamenti attraverso carte di credito e bancomat.

ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER

Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
3	1	1	Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.		M
		2	Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari (compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate.		S
		3	Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori di attacco.		A

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
3	2	1	Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione.		M
		2	Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.		M
		3	Le modifiche alla configurazione standard devono effettuate secondo le procedure di gestione dei cambiamenti.		S
	3	1	Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.		M
		2	Le immagini d'installazione sono conservate in modalità protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli utenti autorizzati.		S
	4	1	Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).		M

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
3	5	1	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.		S
3	5	2	Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.		A
3	5	3	Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.		A
3	5	4	I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e cartelle.		A
3	6	1	Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche non autorizzate.		A
3	7	1	Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione standard.		A

ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
4	1	1	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.		M
		2	Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità dell'infrastruttura.		S
		3	Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common Vulnerabilities ed Exposures) che quelle basate sulla configurazione (come elencate nel Common Configuration Enumeration Project).		A

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
4	2	1	Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità.		S
4	2	2	Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning delle vulnerabilità		S
4	2	3	Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti contro target riconosciuto come vulnerabile.		S
4	3	1	Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che non deve essere usato per nessun'altra attività di amministrazione.		S
4	3	2	Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi propriamente.		S
4	4	1	Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza.		M
4	4	2	Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole per aggiornare le attività di scansione		S

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
4	5	1	Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni.		M
4	5	2	Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro livello di criticità.		M
4	6	1	Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore siano state eseguite secondo delle policy predefinite.		S
4	7	1	Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.		M
4	7	2	Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o successive patch possono essere risolutive o se le condizioni sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di rischio.		S

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
4	8	1	Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità , del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.).		M
4	8	2	Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato. In particolare applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche.		M
4	9	1	Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di distribuzione non sono compatibili con quelli fissati dall'organizzazione.		S
4	10	1	Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle nei sistemi in esercizio.		S

ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
5	1	1	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.		M
5	1	2	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.		M
5	1	3	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.		S
5	1	4	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.		A
5	2	1	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.		M
5	2	2	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che intervenga.		A

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
5	3	1	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.		M
	4	1	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.		S
		2	Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.		S
		3	Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di un'utenza amministrativa.		S
	5	1	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.		S
	6	1	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi.		A

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
5	7	1	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).		M
		2	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.		S
		3	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).		M
		4	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).		M
		5	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.		S
		6	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.		S
	8	1	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.		S

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
5	9	1	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.		S
5	10	1	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.		M
5	10	2	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.		M
5	10	3	Le utenze amministrative anonime, quali “root” di UNIX o “Administrator” di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l’imputabilità di chi ne fa uso.		M
5	10	4	Evitare l’uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).		S
5	11	1	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.		M
5	11	2	Se per l’autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.		M

ABSC 8 (CSC 8): DIFESE CONTRO I MALWARE

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
8	1	1	Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.		M
		2	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.		M
		3	Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati.		S
	2	1	Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.		S
		2	È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.		S
		3	L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud.		A

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
8	3	1	Limitare l’uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.		M
		2	Monitorare l’uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni.		A
	4	1	Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, confinamento, etc. disponibili nel software di base.		S
		2	Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai produttori di sistemi operativi.		A
	5	1	Usare strumenti di filtraggio che operano sull’intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host.		S
		2	Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto.		A
	6	1	Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.		S

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
8	7	1	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.		M
		2	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.		M
		3	Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.		M
		4	Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.		M
	8	1	Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.		M
	9	1	Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.		M
		2	Filtrare il contenuto del traffico web.		M
		3	Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).		M

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
8	10	1	Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.		S
	11	1	Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.		S

ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
10	1	1	Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il com-		M
		2	Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni software		A
		3	Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfun-		A
	2	1	Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.		S
	3	1	Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmis-		M
	4	1	Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano		M

ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

ABSC_ID #			Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
13	1	1	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica		M
	2	1	Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti		S
	3	1	Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.		A
	4	1	Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro.		A

ABSC_ID		#	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
13	5	1	Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che impediscano la scrittura di dati su tali supporti.		A
		2	Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali dispositivi.		A
	6	1	Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie.		A
		2	Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve essere registrata anche per consentirne l'analisi off line.		A
	7	1	Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che usano la crittografia senza che ciò sia previsto.		A
	8	1	Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.		M
	9	1	Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono trasferiti al di fuori del loro repository..		A

17A03060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Zentiva»

Con la determinazione n. aRM - 52/2017 - 8043 del 6 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOPIRAMATO ZENTIVA.

Confezioni:

038475012 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

038475024 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

038475036 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

038475048 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

038475051 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

038475063 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

038475075 - «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

038475087 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone hdpe;

038475099 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

038475137 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

038475101 - «25 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe;

038475113 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

038475125 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

038475149 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

038475152 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

038475164 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al

038475176 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

038475188 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone hdpe;

038475190 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

038475202 - «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe;

038475214 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

038475226 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

038475238 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

038475240 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

038475253 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

038475291 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

038475265 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

038475277 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

038475289 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone hdpe;

038475303 - «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe;

038475315 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/al;

038475327 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/al;

038475339 - «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/al;

038475341 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/al;

038475354 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/al;

038475366 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/al;

038475378 - «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/al;

038475404 - «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in flacone hdpe;

038475380 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone hdpe;

038475392 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02974

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nordex»

Con la determinazione n. aRM - 51/2017 - 533 del 6 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Polifarma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NORDEX.

Confezione: 042479016.

Descrizione: «5 mg compressa» 28 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02975

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ridaura»

Con la determinazione n. aRM - 50/2017 - 1431 del 6 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Astellas Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RIDAURA.

Confezione: 025189010.

Descrizione: «3 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite

entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02976

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Cipla».

Con la determinazione n. aRM - 49/2017 - 4027 del 6 aprile 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CETIRIZINA CIPLA.

Confezione: 043402015.

Descrizione: «1 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 200 ml in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02977

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Angelini».

Estratto determina AAM/PPA n. 415 del 20 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aziende Chimiche Riuntite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia n. 70, 00181 Roma;

Medicinale RAMIPRIL ANGELINI

Confezione AIC n.:

038233019 - «1.25 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al
038233021 - «1.25 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al
038233033 - «1.25 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al
038233045 - «1.25 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al
038233058 - «1.25 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al
038233060 - «1.25 mg compresse» 42 compresse in blister Al/Al
038233072 - «1.25 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al
038233084 - «1.25 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al
038233096 - «1.25 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al
038233197 - «2.5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al
038233209 - «2.5 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al
038233211- «2.5 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al
038233223 - «2.5 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al
038233235 - «2.5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al
038233247 - «2.5 mg compresse» 42 compresse in blister Al/Al
038233250 - «2.5 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al
038233262 - «2.5 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al
038233274 - «2.5 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al
038233375 - «5 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al
038233387 - «5 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al
038233399 - «5 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al
038233401 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al
038233413 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al
038233425 - «5 mg compresse» 42 compresse in blister Al/Al
038233437 - «5 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al
038233449 - «5 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al
038233452 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al
038233553 - «10 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al
038233565 - «10 mg compresse» 14 compresse in blister Al/Al
038233577 - «10 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al
038233589 - «10 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al
038233591 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al
038233603 - «10 mg compresse» 42 compresse in blister Al/Al
038233615 - «10 mg compresse» 50 compresse in blister Al/Al
038233627 - «10 mg compresse» 98 compresse in blister Al/Al
038233639 - «10 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al

alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Aristo Pharma Gmbh, Wallenroder Strabe 8-10 - D-13435 - Berlino - Germania (De) - codice fiscale 97896830581.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03002

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Angelini».

Estratto determina AAM/PPA n. 416 del 20 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aziende Chimiche Riuntite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia n. 70, 00181 Roma;

Medicinale DOMPERIDONE ANGELINI

Confezione AIC n.

037402017 «10 mg compresse» 10 compresse in blister Pvc/Al
037402029 «10 mg compresse» 20 compresse in blister Pvc/Al
037402031 «10 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al
037402043 «10 mg compresse» 50 compresse in blister Pvc/Al
037402056 «10 mg compresse» 100 compresse in blister Pvc/Al

alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Aristo Pharma Gmbh - Wallenroder Strabe 8-10 - D-13435 - Berlino - Germania (De) - codice fiscale 97896830581.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03003

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fixodin».

Estratto determina AAM/PPA/414 del 19 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Costanzafarma S.r.l. codice fiscale 05795490969

Medicinale FIXODIN

Confezione AIC n.:

038229011 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229023 - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229035 - «120 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229047 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229050 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229062 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229074 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229086 - «120 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229098 - «180 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229100 - «180 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229112 - «180 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229124 - «180 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229136 - «180 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229148 - «180 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229151 - «180 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038229163 - «180 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister PVC/PVDC/AL

alla società Anseris Farma Srl - codice fiscale 06109061215.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03004

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gestodene 0,075 mg + Etinilestradiolo 0,030 mg».

Estratto determina AAM/PPA/413 del 19 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Famy Care Europe Ltd codice S.I.S. 3557

GESTODENE 0,075 mg + ETINILESTRADIOLO 0,030 mg

Confezione AIC n.

043024013 - «0,075 mg/0,030 mg compresse rivestite con film» 1X21 Compresse in blister PVC/PVDC/AL

043024025 - «0,075 mg/0,030 mg compresse rivestite con film» 3X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

043024037 - «0,075 mg/0,030 mg compresse rivestite con film» 6X21 compresse in blister PVC/PVDC/AL

alla società Mylan S.p.a. - codice fiscale 13179250157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03005

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Temozolomide Lotus».

Estratto determina AAM/PPA/412 del 19 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lotus Lab Ltd codice S.I.S. 3993

Medicinale TEMOZOLOMIDE LOTUS

Confezione AIC n.:

043470018 - «20 mg capsule rigide» 1 capsula in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470020 - «20 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470032 - «20 mg capsule rigide» 20 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470044 - «100 mg capsule rigide» 1 capsula in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470057 - «100 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470069 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470071 - «140 mg capsule rigide» 1 capsula in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470083 - «140 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470095 - «140 mg capsule rigide» 20 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470107 - «180 mg capsule rigide» 1 capsula in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470119 - «180 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470121 - «180 mg capsule rigide» 20 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470133 - «250 mg capsule rigide» 1 capsula in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470145 - «250 mg capsule rigide» 5 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

043470158 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule in bustina singola in pet/adesivo/al/adesivo/pe

alla società Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. - codice fiscale 03524050238.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octenidina E Fenossietanolo Fgk».

Estratto determina AAM/PPA/411 del 19 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FGK Representative Service GmbH (Codice S.I.S. 3354)

Medicinale OCTENIDINA E FENOSSIETANOLO FGK

Confezione AIC n.

042703013 - «1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in Hdpe da 50 ml con pompa spray

042703025 - «1 mg/ml+20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in Hdpe da 250 ml con pompa spray

alla società Schulke & Mayr GmbH

(Codice S.I.S. 4348) .

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03007

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramixole»

Estratto determina AAM/PPA /410 del 19 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF (Codice S.I.S. 3354)

Medicinale RAMIXOLE

Confezione AIC n.

040110013 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-AL

040110025 - «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110037 - «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110049 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110052 - «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110064 - «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110076 - «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110088 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110090 - «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC

040110102 - «1,1 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC

alla società Aurobindo Pharma (Italia) S.r.L.

(Codice fiscale 06058020964).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03008

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Angelini»

Estratto determina AAM/PPA n. 417 del 20 aprile 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. (codice fiscale 03907010585), con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma.

Medicinale BETAISTINA ANGELINI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037411016 «8 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411028 «8 mg compresse» 100 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411030 «8 mg compresse» 120 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411042 «16 mg compresse» 20 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411055 «16 mg compresse» 42 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411067 «16 mg compresse» 50 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411079 «16 mg compresse» 60 compresse in blister ALU/PVC/PVDC;

A.I.C. n. 037411081 «16 mg compresse» 84 compresse in blister ALU/PVC/PVDC,

alla società: nuovo titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Strabe 8-10 - D-13435 - Berlino (Germania - *De)*. Codice fiscale 97896830581.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03058

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 aprile 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0848
Yen	119,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,793
Corona danese	7,439
Lira Sterlina	0,8483
Fiorino ungherese	311,47
Zloty polacco	4,242
Nuovo leu romeno	4,5285
Corona svedese	9,5825
Franco svizzero	1,0806
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,245
Kuna croata	7,4623
Rublo russo	60,6905
Lira turca	3,8969
Dollaro australiano	1,433
Real brasiliano	3,3903
Dollaro canadese	1,457
Yuan cinese	7,4691
Dollaro di Hong Kong	8,4376
Rupia indonesiana	14405,06
Shekel israeliano	3,962
Rupia indiana	69,913
Won sudcoreano	1224,22
Peso messicano	20,1642
Ringgit malese	4,772
Dollaro neozelandese	1,5442
Peso filippino	53,995
Dollaro di Singapore	1,511
Baht tailandese	37,274
Rand sudafricano	14,0639

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03097

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 aprile 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0891
Yen	120,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,771
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,84928
Fiorino ungherese	311,7
Zloty polacco	4,2273
Nuovo leu romeno	4,5255
Corona svedese	9,601
Franco svizzero	1,0826
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3158
Kuna croata	7,4645
Rublo russo	61,0111

Lira turca	3,9127
Dollaro australiano	1,4454
Real brasiliano	3,4329
Dollaro canadese	1,479
Yuan cinese	7,4976
Dollaro di Hong Kong	8,4756
Rupia indonesiana	14460,53
Shekel israeliano	3,969
Rupia indiana	70,013
Won sudcoreano	1228,28
Peso messicano	20,5205
Ringgit malese	4,755
Dollaro neozelandese	1,5636
Peso filippino	54,078
Dollaro di Singapore	1,517
Baht tailandese	37,487
Rand sudafricano	14,2071

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03098

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0893
Yen	121,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,947
Corona danese	7,4395
Lira Sterlina	0,84903
Fiorino ungherese	311,93
Zloty polacco	4,2241
Nuovo leu romeno	4,5338
Corona svedese	9,5605
Franco svizzero	1,0835
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3485
Kuna croata	7,4725
Rublo russo	61,7554
Lira turca	3,8991
Dollaro australiano	1,4559
Real brasiliano	3,4521
Dollaro canadese	1,4792
Yuan cinese	7,5061
Dollaro di Hong Kong	8,4757
Rupia indonesiana	14482,59
Shekel israeliano	3,9612
Rupia indiana	69,849
Won sudcoreano	1231,89
Peso messicano	20,6261
Ringgit malese	4,7357
Dollaro neozelandese	1,5806
Peso filippino	54,278
Dollaro di Singapore	1,5206
Baht tailandese	37,548
Rand sudafricano	14,4178

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03099

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0881
Yen	121,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,937
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,8442
Fiorino ungherese	312,03
Zloty polacco	4,2216
Nuovo leu romeno	4,5288
Corona svedese	9,6244
Franco svizzero	1,082
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3367
Kuna croata	7,488
Rublo russo	62,078
Lira turca	3,8797
Dollaro australiano	1,4576
Real brasiliano	3,4387
Dollaro canadese	1,4783

Yuan cinese	7,5024
Dollaro di Hong Kong	8,4672
Rupia indonesiana	14486,96
Shekel israeliano	3,965
Rupia indiana	69,766
Won sudcoreano	1234,33
Peso messicano	20,6615
Ringgit malese	4,7311
Dollaro neozelandese	1,5832
Peso filippino	54,564
Dollaro di Singapore	1,5205
Baht tailandese	37,67
Rand sudafricano	14,5361

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03100

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 aprile 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,093
Yen	121,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,922
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,84473
Fiorino ungherese	312,38
Zloty polacco	4,2224
Nuovo leu romeno	4,5348
Corona svedese	9,6318
Franco svizzero	1,0831
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3243
Kuna croata	7,464
Rublo russo	62,1061
Lira turca	3,8756
Dollaro australiano	1,4629
Real brasiliano	3,4718
Dollaro canadese	1,4914
Yuan cinese	7,5367
Dollaro di Hong Kong	8,5004
Rupia indonesiana	14568,6
Shekel israeliano	3,9588
Rupia indiana	70,2615
Won sudcoreano	1243,69
Peso messicano	20,75
Ringgit malese	4,7447
Dollaro neozelandese	1,5897
Peso filippino	54,763
Dollaro di Singapore	1,5258
Baht tailandese	37,785
Rand sudafricano	14,4899

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A03101

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «K.O. shampoo antiparassitario per cani».

Estratto provvedimento n. 176 del 4 aprile 2017

Medicinale veterinario K.O. SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI.

Confezioni: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103288015.

Titolare A.I.C: Cicieffe Srl via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB – A.2. b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza la variazione come di seguito descritta:

Modifica della denominazione del medicinale da:

KO SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI;

a:

ACTIVET SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A02991

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Cirbloc» emulsione iniettabile per suini.

Decreto n. 29 del 13 marzo 2017

Procedura decentrata n. DE/V/0270/001/DC.

Medicinale veterinario ad azione immunologica CIRBLOC emulsione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) codice fiscale 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Ceva – Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Szállás u. 5 H-1107, Budapest (Ungheria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 flaconi da 500 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959123;

scatola da 10 flaconi da 250 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959111;

scatola da 10 flaconi da 100 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C n. 104959109;

scatola da 10 flaconi da 50 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959097;

scatola da 6 flaconi da 500 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959085;

scatola da 6 flaconi da 250 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959073;

scatola da 5 flaconi da 100 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959061;

scatola da 5 flaconi da 50 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959059;

scatola da 1 flacone da 500 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959046;

scatola da 1 flacone da 250 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959034;

scatola da 1 flacone da 50 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959010;

scatola da 1 flacone da 100 ml di emulsione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104959022.

Composizione:

principio attivo:

Circovirus suino inattivato (PCV) tipo 2b, ceppo Rm: ≥ 1100 UA* - *Unità Antigeniche determinate nel test di potency in - vitro (ELISA).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suini all'ingrasso).

Indicazioni terapeutiche:

Per l'immunizzazione attiva di suini all'ingrasso a partire dalle 3 settimane di età, per la riduzione della viremia, la carica virale nei tessuti linfatici e la diffusione virale causate dall'infezione da circovirus suino di tipo 2 (PCV2). Per ridurre la perdita di peso associata ad infezione da PCV2 durante il periodo di ingrasso.

Inizio dell'immunità: 3 settimane dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: 24 settimane dopo la vaccinazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico - veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A02992

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Twinox 40 mg/10 mg» compresse per cani e gatti, «Twinox 200 mg/ 50 mg» compresse per cani, «Twinox 400 mg/ 100 mg» compresse per cani.

Decreto n. 41 del 6 aprile 2017

Procedura decentrata n. BE/V/0028/001 – 002 - 003/DC.

Medicinale veterinario TWINOX 40 mg/10 mg compresse per cani e gatti, TWINOX 200 mg/ 50 mg compresse per cani, TWINOX 400 mg/ 100 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Virbac 1ère Avenue LID – 2065 M 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento VMD n. v./ s.a. Hoge Mauw 900 B – 2370 Arendonk (Belgio) o Haupt Pharma Latina S.r.l. Borgo San Michele S.S. 156 Km 47,600 – 04100 Latina (Italia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Twinox 40 mg/10 mg compresse per cani e gatti»:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104725015;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104725027;

«Twinox 200 mg/ 50 mg compresse per cani»:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104725039;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104725041;

«Twinox 400 mg/100 mg compresse per cani»:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104725054;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104725066.

Composizione:

«Twinox 40 mg/10 mg compresse per cani e gatti»:

ogni compressa contiene:

principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 40.00 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 10.00 mg;

«Twinox 200 mg/ 50 mg compresse per cani»:

ogni compressa contiene:

principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 200.00 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 50.00 mg;

«Twinox 400 mg/100 mg compresse per cani»:

ogni compressa contiene:

principi attivi:

Amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 400.00 mg;

Acido clavulanico (come potassio clavulanato) 100.00 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Twinox 40 mg/10 mg compresse per cani e gatti»: cani e gatti;

«Twinox 200 mg/ 50 mg compresse per cani e Twinox 400 mg/100 mg compresse per cani»: cani.

Indicazioni terapeutiche:

«Twinox 40 mg/10 mg compresse per cani e gatti»:

cani: trattamento delle infezioni del cane causate da batteri sensibili alla combinazione amoxicillina acido clavulanico, in particolare:

dermatiti (piodermiti superficiali e profonde) causate da Staphylococcus (pseudo) intermed*ius*;

infezioni delle vie urinarie causate da Escherichia coli e Staphylococcus spp.;

infezioni delle vie respiratorie causate da Streptococcus spp.;

infezioni dell'apparato digerente causate da Escherichia coli;

gatti: trattamento delle infezioni del gatto causate da batteri sensibili alla combinazione amoxicillina acido clavulanico, in particolare:

infezioni cutanee (compreso il pioderma superficiale e profondo) causate da Staphylococcus (psuedo) intermed*ius*;

infezioni delle vie urinarie causate da Escherichia coli;

infezioni delle vie respiratorie causate da Streptococcus spp.;

infezioni dell'apparato digerente causate da Escherichia coli;

«Twinox 200 mg/ 50 mg compresse per cani e Twinox 400 mg/100 mg compresse per cani»: trattamento delle infezioni del cane causate da batteri sensibili alla combinazione amoxicillina acido clavulanico, in particolare:

dermatiti (piodermiti superficiali e profonde) causate da Staphylococcus (pseudo) intermed*ius*;

infezioni delle vie urinarie causate da Escherichia coli e Staphylococcus spp.;

infezioni delle vie respiratorie causate da Streptococcus spp.;

infezioni dell'apparato digerente causate da Escherichia coli.

Validità:

«Twinox 40 mg/10 mg compresse per cani e gatti»:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità delle compresse divise: 24 ore;

«Twinox 200 mg/ 50 mg compresse per cani e Twinox 400 mg/100 mg compresse per cani»:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità delle compresse divise: 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A02993

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, in data 8 giugno 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003757/PLUR-L-26 del 27 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 8 giugno 2016, concernente modifiche all'art. 12, commi 6, 6-*bis*, 6-*ter* e 7 del regolamento per l'attuazione delle attività statutarie.

17A02988

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 13 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003811/RAG-L-94 del 28 marzo 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 13 dicembre 2016, concernente il regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa.

17A02989

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Cioccolato di Modica» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio tutela cioccolato di Modica ed acquisito inoltre il parere della Regione siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CIOCCOLATO DI MODICA»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Cioccolato di Modica» designa esclusivamente il prodotto ottenuto dalla lavorazione della pasta amara di cacao con zucchero e con eventuale aggiunta di spezie e/o aromi naturali e/o frutta e/o sale.

Al momento dell'immissione al consumo il «Cioccolato di Modica» presenta le seguenti caratteristiche:

2.1. caratteristiche fisiche:

forma: a parallelepipedo rettangolare con i lati rastremati a tronco di piramide. È inoltre ammessa ogni ulteriore forma a discrezione del produttore;

peso: non superiore a 100 gr;

pasta: di colore marrone con evidente granulosità per la presenza di cristalli di zucchero all'interno del prodotto. Visibile eventuale affioramento del burro di cacao sulla superficie esterna;

2.2. caratteristiche organolettiche: gusto: dolce con nota di amaro. Percezione di granulosità o sabbiosità. Buona fusibilità in bocca e struttura croccante. Percepibili note speziate e/o aromatiche riconducibili a spezie e/o aromi naturali e/o frutta e/o sale impiegati nella produzione;

2.3. caratteristiche chimiche: umidità: non superiore al 2,5%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del «Cioccolato di Modica» è rappresentata dall'intero territorio amministrativo del Comune di Modica, in Provincia di Ragusa.

Art. 4.
Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

5.1. Ingredienti.

Il «Cioccolato di Modica» prevede l'impiego dei seguenti ingredienti in percentuale rispetto al peso complessivo del prodotto.

Obbligatori:

pasta amara di cacao (tenore di burro di cacao non inferiore al 45%): dal 50 al 99%;

zucchero anche di canna raffinato o integrale: dal 50 all'1%.

Facoltativi:

spezie: cannella minimo 0,02%, vaniglia minimo 0,02%, peperoncino minimo 0,02%, noce moscata minimo 0,01%;

aromi naturali: agrumi minimo 0,02%, finocchietto minimo 0,02%, gelsomino minimo 0,01%, zenzero minimo 0,02%;

frutta anche secca o disidratata: agrumi minimo 2 %, pistacchio minimo 5%, nocciole minimo 5%, mandorle minimo 5%;

sale: minimo 0,02 %.

È consentito l'uso, oltre quelli sopraindicati, di altre spezie (minimo 0,02%), aromi naturali (minimo 0,02%) e frutta anche secca o disidratata (minimo 2%) a discrezione del produttore.

Vietati: coloranti, conservanti, emulsionanti, grassi vegetali, vanillina, latte.

5.2. Metodo di produzione.

1. La pasta amara di cacao (massa di cacao) deve esser sciolta esclusivamente a bagnomaria o mediante l'impiego di scioglitrici temperatrici per cioccolato mantenendo una temperatura, al cuore della massa, al massimo di 50° centigradi.

2. Dopo lo scioglimento, alla pasta viene aggiunto lo zucchero e eventualmente le spezie in polvere, e/o aromi naturali e/o frutta e/o sale, senza che venga a cessare l'operazione di mescolatura al fine di ottenere un'adeguata amalgama e una consistenza omogenea della massa.

3. Prima della modellatura è consentito sottoporre il prodotto così ottenuto a temperaggio.

4. Si procede quindi alla successiva porzionatura e immissione del composto in appositi stampi che, subito dopo, sono sottoposti alla battitura (vibrazione) per un periodo di tempo compreso tra uno e tre minuti. Tale operazione consiste nell'assoggettare gli stampi a rapidi e ritmici scuotimenti manuali o meccanici in modo da ottenere all'interno di ciascuna di esse una altezza uniforme dell'impasto nonché la salita in superficie di eventuali bollicine d'aria che ne comprometterebbero la compattezza.

5. Infine, dopo il raffreddamento del cioccolato, che può avvenire a temperatura ambiente o in celle frigorifere a temperatura compresa tra 5° e 15° gradi e umidità compresa tra 40% e 55%, si procede alla sformatura, ovverosia all'estrazione del prodotto dagli stampi e al confezionamento. Quest'ultima operazione dev'essere effettuata entro un tempo massimo di dodici ore dal raffreddamento.

Art. 6.
Legame con la zona geografica

Il «Cioccolato di Modica» ha acquisito nel tempo una grande reputazione sia per le sue qualità distintive che per le peculiarità del processo produttivo.

Il «Cioccolato di Modica» ha origine nella città omonima. Si attesta che fin dal '700 il «Cioccolato di Modica» veniva realizzato presso le famiglie nobili della città. Numerosi sono i documenti che testimoniano una attività produttiva intensa come, ad esempio, le carte d'archivio del nobile casato dei Grimaldi, insediatosi a Modica nel XVI secolo, che documentano la dolce fabrilità della capitale dell'antica Contea, dove «cicolateri» (sic), già nel 1746, manipolavano aromatiche cotte di cacao.

Nell'Ottocento a dare grande impulso alla notorietà, lavorazione e diffusione del «Cioccolato di Modica» concorsero, anche i monasteri e gli istituti religiosi del territorio dove il prodotto veniva non solo consumato ma, spesso, anche lavorato.

Verso la fine dell'Ottocento ed i primi del Novecento si segna una nuova tappa fondamentale della storia del «Cioccolato di Modica»: in questo periodo i caffè di Modica si trasformano in veri e propri laboratori di produzione del cioccolato.

Il «Cioccolato di Modica» presenta caratteristiche organolettiche, che sono il frutto di una modalità di lavorazione che non passa né attraverso l'aggiunta di burro di cacao o altri grassi vegetali né attraverso la fase del concaggio, vale a dire il lunghissimo rimescolamento e riscaldamento della massa ad alte temperature messo in opera al fine di rendere il composto fluido e i grumi di dimensioni impercettibili con la lingua.

Nella lavorazione del «Cioccolato di Modica» l'assenza della fase di concaggio unita ad un attento controllo della temperatura di lavorazione degli ingredienti evita lo scioglimento dei cristalli di zucchero e conferisce al prodotto la caratteristica granulosità percepibile al palato. Questa caratteristica rende distinguibile il «Cioccolato di Modica» da tutti gli altri cioccolati presenti sul mercato.

Numerosi sono le pubblicazioni e articoli di riviste nazionali ed estere che esaltano la particolarità del «Cioccolato di Modica». L'articolo pubblicato sulla rivista Panorama (pag. 258 del 31 ottobre 1996) così descrive il «Cioccolato di Modica» «Spezzando la tavoletta si distinguono nitidamente i cristalli di zucchero. Il cioccolato infatti, non passa allo stato liquido come nella lavorazione tradizionale ...»; nel volume «Le denominazioni comunali: opportunità di sviluppo territoriale» è riportato l'articolo pubblicato su un quotidiano on-line in cui la preparazione del «Cioccolato di Modica» viene così descritta «l'unicità della lavorazione consiste nel fatto che la pasta di cacao è lavorata a crudo e non raggiunge mai lo stato liquido; ecco perché non permette ai cristalli di zucchero di sciogliersi. Il sapore di questo cioccolato viene considerato unico e assoluto perché emerge sia il sapore del cioccolato che dello zucchero» («Le denominazioni comunali: opportunità di sviluppo territoriale - Ed. Giuffrè - Milano, 2005, pp. 241-253); l'articolo pubblicato sulla rivista «The Time» (pag. 20 del 5 novembre 2011) «Modican chocolate is dark not milky and has a crumbling texture rather than a melting one ... and is made from a centuries-old recipe»; nell'articolo «Modica, barocca e granulosa» (pubblicato sulla rivista «Italo - I viaggi del gusto», pag. 107 del dicembre 2014) si legge «Sono i cristalli di zucchero che non si fondono e restano croccanti, una delle caratteristiche più amate del prodotto tipico della cittadina siciliana, la sua cioccolata»; nell'articolo «Nasce a Modica il museo storico del cioccolato» pubblicato sulla rivista Emotions (pag. 93 del 12 luglio 2014) si parla del «Cioccolato di Modica» come «unico per la lavorazione a freddo che gli conferisce una granulosità e una friabilità che ha conquistato i golosi di tutto il mondo».

Una recentissima testimonianza della rinomanza della caratteristica del «Cioccolato di Modica» è fornita nel libro «Die Insel der Dolci» di Hanns-Josef Ortheil scrittore, sceneggiatore e germanista tedesco in viaggio a Modica: «grande è lo stupore quando degusto il cioccolato di Modica perché improvvisamente si gustano sulla lingua i cristalli di zucchero: come un mulinello di semi scivolano sulla lingua da una parte all'altra ...».

La particolarità del metodo di produzione del «Cioccolato di Modica», il caratteristico profilo sensoriale e la sua struttura granulosa sono stati oggetto anche di studi scientifici. Al riguardo si citano: lo studio «Microstructural Characterization of Multiphase Chocolate Using X-Ray Microtomography» pubblicato sulla rivista «Journal of Food Science» (volume 75, nr. 7, 2010 - E469-E476); lo studio «Sensory profile of

a speciality sicilian chocolate» pubblicato sulla rivista «Italian Journal of Food Science» (volume XXIII, numero 1-2011).

La produzione del «Cioccolato di Modica» richiede una buona dose di manualità e di competenze specifiche, che comportano l'utilizzo di maestranze abili ed esperte nelle operazioni di dosaggio degli ingredienti, nel controllo delle temperature del processo di lavorazione della pasta, nella relativa amalgama degli ingredienti e nelle operazioni di battitura.

L'importanza del «Cioccolato di Modica» nell'area geografica va associata, non solo, alla presenza di un indotto locale legato alla sua produzione, ma anche all'adattamento di macchine utensili per la lavorazione, testimonianza evidente della forte e persistente compenetrazione tra il prodotto e l'economia locale.

La produzione del «Cioccolato di Modica» ha sempre rappresentato un'importante occasione di lavoro per la popolazione locale e ancora oggi essa costituisce una significativa attività economica ed una delle più importanti fonti di occupazione del comune siciliano. Negli ultimi trenta anni la fioritura di una serie di piccole aziende ha determinato la nascita di un vero e proprio «Distretto del cioccolato di Modica», che si caratterizza per la particolare vitalità degli operatori, alcuni dei quali hanno avviato una significativa attività di export del prodotto. Questa connotazione del sistema produttivo ha consentito negli anni lo sviluppo e il mantenimento di conoscenze e abilità che si sono tramandate di generazione in generazione e che non sono riscontrabili in altre zone.

Il legame culturale del prodotto al territorio è, inoltre, evidenziato dalla tradizionale presenza del «Cioccolato di Modica» tra i dolci tipici del periodo invernale ed in particolare delle festività natalizie. Con il passare del tempo il suo consumo si è esteso anche agli altri mesi dell'anno. A cementare questo legame si tiene ogni anno nel Comune di Modica la tradizionale manifestazione «Chocomodica» che contribuisce a perpetuare la fama del prodotto.

Permane, inoltre, la presenza nel lessico specialistico locale di termini gergali che risalgono all'antica tradizione produttiva, come ad esempio «Priparari 'na cotta ri ciucculatti» per indicare la preparazione di una certa quantità di cioccolato, «A pasta travagghiata, passata, stricata» per indicare la pasta amara di cacao lavorata, amalgamata e raffinata, «'nto quartiere ma matri era a ciucculattara ed io u figghiu ro ciucculattaru» — traduzione letterale: nel quartiere mia madre era cioccolataia e io figlio cioccolataio — per indicare il fondamentale trasferimento delle competenze specialistiche di generazione in generazione, «Puttari 'a pasta amara a timpiratura» per indicare la tradizionale tecnica di scioglimento del cioccolato consistente nel sottoporre ad un riscaldamento a bassa temperatura della pasta amara di cacao.

Ulteriore evidenza del legame culturale del prodotto con il territorio è attestata dall'utilizzo del «Cioccolato di Modica» come ingrediente principale nella gastronomia locale come ad esempio: i ravioli al cioccolato nei primi piatti, l'agnello e il coniglio nei secondi di carne tipici locali, la «caponata» nei contorni e, infine, le impanatigghie nei dolci.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento CE 1151/2012 da CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - csqa@csqa - +39 0445 313011.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

A salvaguardia della qualità del prodotto le operazioni di confezionamento devono avvenire entro un massimo di dodici ore dal raffreddamento, all'interno del laboratorio di produzione o dei locali ad esso annessi. Ciò consente di evitare possibili contaminazioni batteriche, l'assorbimento di odori estranei che comprometterebbero il profilo organolettico del prodotto e garantisce che il cioccolato non assorba umidità dall'ambiente esterno, cosa che provocherebbe il rischio di formazione di muffe durante la conservazione, la perdita della caratteristica colorazione marrone della superficie esterna del prodotto.

Il «Cioccolato di Modica» è commercializzato in confezioni monoprodotto o pluriprodotto.

In entrambi i casi ogni cioccolato deve essere avvolto nel suo incarto e la confezione deve riportare le diciture «Cioccolato di Modica» e il simbolo della IGP dell'Unione europea. È facoltativa la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo IGP. Sono altresì obbligatorie le seguenti informazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto di cui al successivo art. 9, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.

È consentita l'indicazione in etichetta dell'ingrediente o degli ingredienti facoltativi di cui all'art. 5.1 utilizzati.

È consentita altresì l'indicazione in etichetta del Paese di origine del cacao da cui è ricavata la pasta amara di cacao (massa di cacao) utilizzata.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Art. 9.
Logo

Il logo del prodotto rappresenta, in modo stilizzato, la «Valata ra ciucculata» e il «pistuni», ovvero rispettivamente lo spianatoio a mezzaluna e il mattarello cilindrico in pietra usati tradizionalmente nella lavorazione a mano della massa di cacao. Questi due elementi, di colore bianco, circoscritti da un cerchio ispessito, si stagliano su un cerchio dal bordo zigrinato di colore marrone pantone 490 C (29C 95M 75Y 69K). Sotto il mattarello è rappresentata una massa di cacao di colore marrone pantone 490 C (29C 95M 75Y 69K). Il cerchio del diametro è di mm 25. Tra il cerchio interno ispessito e quello esterno zigrinato è ben visibile, rivolta verso l'alto, la scritta «Cioccolato di Modica» in carattere tipografico times new roman 9 punti di colore bianco C0 M0 Y0 K0; rivolta verso il basso la scritta «IGP» in carattere tipografico times new roman 9 punti di colore bianco C0 M0 Y0 K0.

Il logo tipo può essere utilizzato anche in bianco e nero come nella riproduzione sotto riportata. Il logo sarà impiegato in modo inscindibile con il simbolo dell'IGP dell'Unione europea e si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Il limite massimo di riduzione è di 1,0 cm.

17A03059

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-103) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00